

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE



SOMMARIO

ATTI REGIONALI

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

Seduta del 22 gennaio 2024

Dal n. 32 al n. 39..... pag. 1453

Dal n. 45 al n. 51..... pag. 1498

Dal n. 53 al n. 55..... pag. 1499

ATTI DELLA REGIONE

**DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE****Deliberazione della Giunta regionale del 22
gennaio 2024, n. 32**

Progetto regionale per l'implementazione di un sistema incentivante finalizzato al potenziamento delle attività dialitiche rivolte ai turisti non residenti della Regione Marche. Anni 2024-2025-2026

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di approvare il progetto regionale per l'implementazione di un sistema incentivante finalizzato al potenziamento delle attività dialitiche rivolte ai turisti non residenti della Regione Marche per il triennio 2024-2025-2026, di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare mandato agli Enti del SSR di procedere all'attuazione di quanto previsto nel progetto di cui al punto precedente e che costituisce direttiva vincolante;
- di stabilire che l'onere derivante dall'attuazione di quanto previsto dal presente atto trova copertura con la disponibilità del bilancio di previsione 2024-2026 come segue:
 - annualità 2024 € 144.000,00 capitolo 2130110892;
 - annualità 2025 € 144.000,00 capitolo 2130110979.
 - annualità 2026 € 144.000,00 capitolo 2130111175.

AVVISO

**L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it**

**Deliberazione della Giunta regionale del 22
gennaio 2024, n. 33**

Designazione di componenti in seno a commissioni di esami per il conseguimento dell'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario, enti gestori vari, gennaio e febbraio 2024.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di designare i seguenti esperti in seno alle commissioni per gli esami finali dei corsi per il conseguimento dell'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario:

Rappresentante Sanità	Rappresentante Politiche sociali	Identificativo corso
Loredana Moretti Dipartimento Salute	Moris Sarghini Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione	Cod. Siform n. 1085298 ACCADEMIA Srl Montecassiano (MC)

Federico Lattanzi A.s.t. - Ancona	Maria Cristina Morelli Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione	Cod. Siform n. 1089592 Ipsia "F. Corridoni" Corridonia (MC)
Federica Pediconi Dipartimento Salute	Ivana Buccolini Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione	Cod. Siform n. 1085252 Labirinto Coop. sociale Pesaro (PU)
Ivana Paolini Dipartimento Salute	Maria Cristina Morelli Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione	Cod. Siform 1089588 IIS "Bonifazi" Recanati (MC)

2. di autorizzare, in caso di motivato impedimento in capo ai soggetti designati, i direttori del Dipartimento Salute e del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione a procedere alla sostituzione degli stessi con proprio provvedimento e ciascuno per il nominativo di propria competenza.

Deliberazione della Giunta regionale del 22 gennaio 2024, n. 34

Art. 15 della Legge 241/1990 - Approvazione schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Marche e la Regione Lombardia in materia di Implementazione della qualità dei servizi di Medicina di Laboratorio.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- 1) di avviare la collaborazione con la Regione Lombardia finalizzata alla implementazione e al monitoraggio della qualità dei Servizi di Medicina di Laboratorio, per l'anno 2024, prorogabile per un ulteriore anno;
- 2) di approvare lo schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Marche e la Regione Lombardia in materia di Implementazione della qualità dei servizi di Medicina di Laboratorio a valere per l'anno 2024 come risultante nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di autorizzare il Direttore del Dipartimento Salute a sottoscrivere il predetto accordo, in nome e per con-

to della Regione Marche, apportando allo stesso le modifiche di natura non sostanziale eventualmente necessarie all'atto della firma;

- 4) di stabilire che la partecipazione ai lavori da parte dei referenti individuati dalla Regione Marche nell'ambito della Cabina di Regia, prevista dall'art. 5 dello schema di accordo di cui al punto 2), non dà diritto a compenso e che le eventuali spese di viaggio sono a carico dell'amministrazione di appartenenza;
- 5) di specificare che la partecipazione ai programmi di Valutazione Esterna della Qualità (VEQ), compresi nell'Accordo di cui al punto 2), da parte delle strutture di laboratorio analisi rappresenta direttiva vincolante per le Direzioni generali degli Enti del SSR ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera e) della Legge regionale 19/2022;
- 6) di quantificare in € 123.100,00 l'onere massimo relativo all'attuazione dell'accordo di cui all'Allegato A per l'anno 2024, da porsi a carico del capitolo di spesa n. 2130111004 Bilancio 2024 - 2026, annualità 2024, trattasi di risorse del Fondo Sanitario indistinto.

AVVISO

**L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it**

Deliberazione della Giunta regionale del 22 gennaio 2024, n. 35

D.Lgs. 1/2018, art. 11, comma 1 lettera a). Approvazione PIANO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

di approvare il PIANO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, secondo quanto stabilito dalla lettera a), comma 1, dell'articolo 11 del D.lgs. n. 1/2018 e riportato nell'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:

www.norme.marche.it**Deliberazione della Giunta regionale del 22 gennaio 2024, n. 36**

Approvazione Linee Guida per la definizione dell'organizzazione e delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative relative ai procedimenti disciplinati dalla Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11 - revoca della DGR 1600 del 21 dicembre 2004. Adeguamento degli Allegati A e B della LR 11/2019

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11 "Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)", le "Linee Guida per la definizione dell'organizzazione e delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative relative ai procedimenti disciplinati dalla Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11" di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione;
- di revocare per l'effetto la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1600 del 21 dicembre 2004 con la quale sono state approvate le Linee guida generali di attuazione della legge regionale sulla VIA;
- stabilire che, con decreto del dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche, sia definita una modulistica unica per tutte le Autorità Competenti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11;
- di disporre, infine, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11, che, al fine di adeguare gli allegati per dare attuazione alla normativa statale sopravvenuta:
- alla lettera i) dell'Allegato A1 alla L.R. 9 maggio 2019, n. 11, sono aggiunte, alla fine, le seguenti pa-

role: " , fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla precedente lettera b)";

- al punto 2, lettera a), dell'Allegato B1 alla L.R. 9 maggio 2019, n. 11, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: " , fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell'allegato A1 alla presente legge";
- al punto 2, lettera h), dell'Allegato B1 alla L.R. 9 maggio 2019, n. 11, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: " , ovvero 1.000 kW per i soli impianti idroelettrici realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici";
- al punto 4 dell'Allegato B1 alla L.R. 9 maggio 2019, n. 11 è aggiunta la seguente lettera: "(dbis) impianti di desalinizzazione con capacità pari o superiore a 200 l/s";
- al punto 2, lettera a), dell'Allegato B2 è introdotta la seguente nota [1]: "Ai fini dell'applicazione della tipologia di cui alla presente lettera [punto 2 lettera a) Allegato B2], si intendono richiamate, in quanto applicabili, le seguenti norme e successive modifiche: D.L. 31 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021 n. 108 con l'art. 31 comma 7-bis: "Per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici nonché delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all'esercizio di tali impianti all'interno delle aree dei siti di interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali, le soglie di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto si intendono elevate a 10 MW";
- al punto 7, lettera o), dell'Allegato B2 alla L.R. 9 maggio 2019, n. 11 sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: " , ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno".

ALLEGATO 1

Linee Guida per la definizione dell'organizzazione e delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative relative ai procedimenti disciplinati dalla Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11

Sommarario

Sommarario	1
1. Finalità delle Linee Guida.....	3
2. Ambito di applicazione	3
2.1. Progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede regionale/provinciale	3
2.2. Progetti sottoposti a VIA in sede regionale/provinciale	3
2.3. Modifiche	4
2.4. Progetti di competenza statale	5
3. Autorità Competente.....	6
4. Supporto tecnico	7
5. Oneri istruttori	8
6. La verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. <i>screening</i>).....	10
6.1. Presentazione dello studio preliminare ambientale e verifica della documentazione	10
6.2. Fase istruttoria	11
6.3. Conclusione del procedimento	12
6.4. Pubblicazione del provvedimento conclusivo.....	13
6.5. La valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 9-bis, del D.Lgs. n. 152/2006	13
7. Il Provvedimento Autorizzatorio Unico (PAU) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006.....	14
7.1. Premessa	14
7.2. Consultazione preventiva ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006	15
7.3. Definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 152/2006.....	15
7.4. Fase preliminare al Provvedimento Autorizzatorio Unico ai sensi dell'art. 26-bis del D.Lgs. n. 152/2006.....	16
7.5. La presentazione della domanda di PAU	17
7.6. La verifica sulla completezza della documentazione	19
7.7. La pubblicazione dell'avviso e la consultazione del pubblico	21
7.8. L'inchiesta pubblica	21

7.9.	L'eventuale richiesta di integrazioni	23
7.10.	La conferenza di servizi.....	23
7.11.	La pubblicazione del PAU.....	25
7.12.	Titoli che presuppongono una progettazione esecutiva.....	26
7.13.	Verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera	26
7.14.	Il PAU e la variante urbanistica.....	26
7.15.	Coordinamento tra le procedure di valutazione ambientale ed il procedimento autorizzatorio unico di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003	28
8.	Le Condizioni Ambientali	30
9.	Il monitoraggio e le sanzioni.....	32
9.1.	L'attuazione del PMA e la verifica dell'ottemperanza	32
9.2.	Avvio del procedimento di verifica di ottemperanza.....	33
9.3.	La durata e la conclusione della verifica di ottemperanza.....	33
9.4.	La verifica di ottemperanza positiva	34
9.5.	La verifica di ottemperanza negativa	35
9.6.	Pubblicazione dei dati del monitoraggio.....	36
10.	Il progetto realizzato in difetto di valutazione ambientale (art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006).....	36

1. Finalità delle Linee Guida

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 15, comma 1, della Legge Regionale 9 maggio 2019 n. 11, recante *“Disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)”*, le presenti Linee Guida intendono definire l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative relative ai procedimenti disciplinati dalla medesima Legge Regionale e le modalità di consultazione del pubblico interessato, restituendo una disciplina organica ed operativa della materia.

2. Ai fini delle presenti Linee Guida si applicano le definizioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 152/2006, oltre alle seguenti:

- a) *“D.M. 30 marzo 2015”*: il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, recante *“Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”*;
- b) *“PAU”*: il Provvedimento Autorizzatorio Unico di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006.

2. Ambito di applicazione

2.1. Progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede regionale/provinciale

1. Salvo quanto previsto ai paragrafi 2.2 e 6.5, sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, rispettivamente in sede regionale e provinciale, i progetti di cui agli allegati B1 e B2 alla L.R. n. 11/2019.

2. Per i progetti, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione o comunque esistenti e mai sottoposti alle procedure di cui al titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, i quali rispondono ad uno o più criteri specifici previsti al paragrafo 4 del D.M. 30 marzo 2015, le soglie dimensionali, ove previste negli allegati B1 e B2 alla L.R. n. 11/2019, sono ridotte del 50%.

2.2. Progetti sottoposti a VIA in sede regionale/provinciale

1. Sono sottoposti a VIA in sede regionale/provinciale:

- i progetti di cui agli allegati A1 e A2 alla L.R. n. 11/2019;
- i progetti di cui agli allegati B1 e B2 alla L.R. n. 11/2019, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla Legge 6 dicembre 1991 n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000; l'eventuale soglia prevista dagli allegati B1 e B2 è dimezzata ai sensi dei paragrafi 4.3.4 e 4.3.5 del D.M. 30 marzo 2015;
- i progetti che sono stati assoggettati a VIA dall'Autorità Competente all'esito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o della procedura di valutazione preliminare di cui all'art. 6, commi 9 e 9-bis, del D.Lgs. n. 152/2006.

2. Qualora un progetto rientri sia in una categoria progettuale che richiede la VIA, sia in una categoria progettuale che richiede la verifica di assoggettabilità a VIA, il progetto deve comunque espletare la procedura di VIA.

2.3. Modifiche

1. Per “*modifica*” di un progetto già sottoposto a VIA ovvero a verifica di assoggettabilità a VIA, si intende, secondo la definizione di cui all’art. 5, lett. l), del D.Lgs. n. 152/2006, una variazione del medesimo, comprese le variazioni delle sue caratteristiche o del suo funzionamento, ovvero un potenziamento, che possano produrre effetti sull’ambiente.

Pertanto, non integra “*modifica*” la variazione del progetto che non produce effetti sull’ambiente.

Le variazioni del progetto che non integrano modifica e le modifiche per le quali l’interessato ritiene di poter escludere impatti negativi e significativi sull’ambiente non sono soggette a procedure di valutazione ambientale, ma sono introdotte sotto la responsabilità dello stesso interessato, ferma restando la facoltà per quest’ultimo di attivare la procedura di valutazione preliminare di cui al paragrafo 6.5. Resta altresì ferma l’eventuale necessità di acquisire i preventivi assensi di altre Amministrazioni.

Al fine di consentire all’Autorità Competente di conoscere l’evoluzione nel tempo delle modifiche eventualmente intervenute, è comunque richiesto all’interessato di inviare una comunicazione alla medesima Autorità Competente.

2. Il soggetto che intenda introdurre ad un progetto previsto ai paragrafi 2.1 o 2.2 una modifica per la quale non può escludere impatti negativi e significativi sull’ambiente, deve avviare la procedura indicata nella seguente casistica:

A) Progetto di cui agli allegati A1 e A2 alla L.R. n. 11/2019 che è già stato sottoposto alla procedura di VIA o che è stato legittimamente realizzato prima che, per la relativa tipologia progettuale, fosse necessaria una valutazione ambientale in base alla normativa comunitaria sulla VIA.

Qualora la modifica sia di per sé conforme agli eventuali limiti stabiliti dagli allegati A1 o A2 (tale è la modifica che prevede un aumento di per sé superiore al limite ovvero che, eventualmente sommata ad altre precedenti modifiche non sottoposte a VIA, comporta un aumento superiore allo stesso limite), l’interessato deve avviare la procedura di VIA.

Negli altri casi, l’interessato deve avviare la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

B) Progetto di cui agli allegati B1 e B2 alla L.R. n. 11/2019 che è già stato sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e/o a quella di VIA o che è stato legittimamente realizzato prima che, per la relativa tipologia progettuale, fosse necessaria una valutazione ambientale in base alla normativa comunitaria sulla VIA.

Per i progetti legittimamente realizzati prima che, per la relativa tipologia progettuale, fosse necessaria una valutazione ambientale in base alla normativa comunitaria sulla VIA, i quali ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette come definite dalla Legge 6 dicembre 1991 n. 394, ovvero all’interno di siti della rete Natura 2000, l’interessato deve avviare la procedura di VIA.

Negli altri casi, l’interessato deve avviare la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

3. Le procedure di valutazione ambientale relative alla modifica di un'opera, di un impianto o di un'attività regolarmente autorizzata non possono comportare una valutazione negativa dell'opera, dell'impianto o dell'attività esistente.

4. Qualora la modifica abbia ad oggetto un'installazione soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale, il coordinamento tra le procedure di VIA e di AIA opera nei seguenti termini:

- qualora intenda avviare la procedura di valutazione preliminare di cui all'art. 6, commi 9 e 9-bis, D.Lgs. n. 152/2006, il gestore proponente, contestualmente all'avvio di tale procedura, presenta all'ufficio competente per l'AIA la comunicazione di cui all'art. 29-nonies, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006; stante la pregiudizialità della VIA rispetto all'AIA, il termine di 60 giorni previsto dall'art. 29-nonies, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 resta sospeso fino alla conclusione della procedura di valutazione preliminare (e dell'eventuale procedura di verifica di assoggettabilità a VIA), nell'ambito della quale l'Autorità Competente per la VIA sente l'ufficio competente per l'AIA; in esito al provvedimento che esclude la necessità della verifica di assoggettabilità a VIA o la necessità della VIA, l'ufficio competente per l'AIA attesta la non sostanzialità della modifica ai fini AIA e aggiorna, ove necessario, la stessa AIA o le relative condizioni;
- qualora debba avviare la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, il gestore proponente, contestualmente all'avvio di tale procedura, presenta all'ufficio competente per l'AIA la comunicazione di cui all'art. 29-nonies, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006; stante la pregiudizialità della VIA rispetto all'AIA, il termine di 60 giorni previsto dall'art. 29-nonies, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 resta sospeso fino alla conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità, nell'ambito della quale l'Autorità Competente per la VIA sente l'ufficio competente per l'AIA; in esito al provvedimento che esclude la necessità della VIA, l'ufficio competente per l'AIA attesta la non sostanzialità della modifica ai fini AIA e aggiorna, ove necessario, la stessa AIA o le relative condizioni.

Qualora la modifica comporti l'esperimento della procedura di VIA, la modifica deve ritenersi sostanziale anche ai fini dell'AIA e la relativa approvazione confluisce all'interno del PAU.

5. Il rinnovo di atti di assenso di natura ambientale o di altra natura che non comporti modifiche all'impianto o all'attività, non richiede il preventivo o contestuale esperimento della procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA. Qualora in occasione del rinnovo emerga che all'impianto o all'attività siano state apportate, nel tempo, modifiche non sottoposte alle prescritte procedure di valutazione ambientale, resta ferma l'applicazione dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006.

2.4. Progetti di competenza statale

1. Per i progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale, ciascun Ente territoriale coinvolto nel procedimento esprime il proprio parere nei termini e nei modi previsti dagli articoli 19, 24 e 27 del D.Lgs. n. 152/2006.

2. La Regione può convocare un tavolo tecnico tra gli Enti territoriali interessati al fine di coordinare i relativi pareri, nel rispetto del termine previsto da ciascuna procedura per la trasmissione degli stessi all'Autorità Competente in sede statale.

3. Autorità Competente

1. La Regione è l'Autorità Competente per i progetti elencati:

- a) negli allegati A1 e B1 alla L.R. n. 11/2019;
- b) negli allegati A2 e B2 alla L.R. n. 11/2019, che ricadono nel territorio di due o più Province;
- c) negli allegati A2 e B2 soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, nel caso in cui sia anche l'Autorità Competente per l'AIA;
- d) negli allegati A2 e B2 che ricadono anche nel territorio di Regioni confinanti e per i quali le valutazioni ambientali sono effettuate d'intesa con le altre Autorità Competenti, secondo quanto disposto dall'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006;
- e) negli allegati A2 e B2 che ricadono anche nel territorio di uno Stato estero.

2. La Provincia è l'Autorità Competente per i progetti elencati negli allegati A2 e B2 alla L.R. n. 11/2019 che ricadono interamente nel proprio territorio, fermo restando quanto previsto al comma 1, lett. c).

Qualora il progetto, pur ricadendo interamente nel territorio di una Provincia, possa avere impatti ambientali rilevanti, ovvero effetti ambientali negativi e significativi sul territorio di Province, Regioni o Stati confinanti, l'Autorità Competente:

- a) in caso di impatto interprovinciale, è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri della Provincia confinante nonché dei Comuni interessati dagli impatti;
- b) in caso di impatto interregionale, è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri della Regione confinante nonché degli Enti locali territoriali interessati dagli impatti;
- c) in caso di impatto transfrontaliero, applica quanto previsto al riguardo dall'art. 32 del D.Lgs. n. 152/2006 e dalle presenti Linee Guida.

3. Qualora un progetto rientri in più categorie progettuali previste negli allegati A1, A2, B1 e B2 alla L.R. n. 11/2019, rientranti in parte nella competenza regionale e in parte nella competenza provinciale, la valutazione ambientale del progetto viene compiuta all'interno di un unico procedimento e l'individuazione dell'Autorità Competente è fatta dalla Regione in base alla categoria progettuale ritenuta principale.

All'uopo, il proponente, prima dell'avvio del procedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, ovvero prima dell'avvio della procedura di cui all'art. 26-bis del D.Lgs. n. 152/2006, presenta alla Regione e alla Provincia una relazione contenente una descrizione sommaria del progetto, l'elencazione delle categorie progettuali nelle quali rientra l'intervento e l'indicazione della categoria ritenuta principale.

Entro cinque giorni la Provincia può presentare le proprie osservazioni alla Regione, la quale si pronuncia sull'individuazione dell'Autorità Competente nei successivi cinque giorni.

In caso di mancata pronuncia nel termine di dieci giorni dalla presentazione della domanda, l'Autorità Competente resta individuata in base alla categoria principale indicata dal proponente.

Qualora il proponente, anziché esperire la procedura preliminare prevista dal presente comma, avvii direttamente la procedura di valutazione ambientale dinanzi alla Regione o alla Provincia, l'ente ricevente sospende la procedura di valutazione ambientale e contestualmente invita il proponente a presentare alla Regione e alla Provincia la documentazione indicata al secondo periodo.

4. Nel caso in cui l'Autorità Competente coincida con il soggetto proponente, l'Ente provvede a garantire un'adeguata separazione tra le funzioni di progettazione, realizzazione ed esercizio dell'opera o dell'attività, da un lato, e le funzioni di valutazione ambientale, dall'altro.

4. Supporto tecnico

1. Per lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate al rilascio del provvedimento di VIA, ovvero alla definizione delle procedure previste dagli articoli 19, 21, 26-bis e 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, le Autorità Competenti si avvalgono del supporto tecnico-scientifico dell'ARPAM e degli enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all'art. 22, comma 1, della L.R. n. 19/2022, sulla base di appositi protocolli di intesa.

Per lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate alla definizione delle procedure previste dagli articoli 6, commi 9 e 9-bis, e 20 del D.Lgs. n. 152/2006, nonché per le attività funzionali alla verifica di ottemperanza, le Autorità Competenti possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'ARPAM e degli enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all'art. 22, comma 1, della L.R. n. 19/2022.

2. Ove non diversamente previsto dai rispettivi protocolli d'intesa, l'attività di supporto tecnico-scientifico funzionale al rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA è soggetta alle seguenti disposizioni:

- a) l'Autorità Competente, senza ritardo e comunque nel termine eventualmente previsto dalla specifica procedura in corso, provvede a trasmettere all'Ente di supporto ovvero a condividere telematicamente tutta la documentazione progettuale utile o necessaria a fornire il relativo contributo;
- b) l'Ente di supporto provvede a fornire all'Autorità Competente il proprio contributo entro il termine previsto dalla specifica procedura in corso; in mancanza di un termine espressamente previsto dalla legge, provvede entro un congruo termine, non inferiore a venti giorni, indicato dall'Autorità Competente nella propria richiesta di contributo;
- c) il contributo tecnico-scientifico dell'Ente di supporto deve essere formulato in forma esplicita e in maniera chiara ed univoca; deve inoltre specificare, per le matrici ambientali oggetto del contributo, se l'impatto sull'ambiente e sulla salute pubblica sia stato individuato, descritto e valutato dal proponente in maniera esaustiva e corretta e se esso sia significativo e sostenibile, indicando, ove necessario, eventuali condizioni per la realizzazione e/o l'esercizio del progetto, nonché eventuali misure di monitoraggio finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente e della salute umana;
- d) nel caso in cui l'Autorità Competente convochi una conferenza di servizi, il contributo viene espresso dall'Ente di supporto nei tempi e nei modi previsti dagli articoli 14 e seguenti della Legge n. 241/1990, salve le disposizioni speciali previste dalla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006; in caso di convocazione di conferenza in forma simultanea, l'Ente di supporto è tenuto a partecipare alle sedute;
- e) l'Autorità Competente può convocare uno o più tavoli tecnici o sopralluoghi, anche alla presenza del proponente, per un confronto preventivo all'espressione dei contributi tecnici da parte degli Enti di supporto.

3. Per i procedimenti di VIA di particolare complessità, al fine di disporre di adeguate competenze tecnico-scientifiche, le Autorità Competenti possono avvalersi di soggetti di comprovata professionalità,

competenza ed esperienza, ovvero di Enti, Università e Istituti di ricerca, anche costituendo commissioni tecnico-istruttorie composte da esperti interni ed esterni all'Autorità Competente.

La decisione di quest'ultima di avvalersi di uno o più tra i soggetti sopra indicati deve essere adottata possibilmente nella fase iniziale della procedura e non può comunque comportare un allungamento dei tempi previsti dalla legge per la conclusione della procedura in corso.

Il provvedimento con il quale viene affidato l'incarico di supporto per procedimenti di VIA di particolare complessità, deve prevedere il termine per l'erogazione delle relative prestazioni da parte dei soggetti incaricati e l'applicazione di penali in caso di mancato rispetto del medesimo termine.

4. Per la verifica di ottemperanza di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006, l'Autorità Competente può avvalersi anche del supporto del Comando dei Carabinieri forestali, tramite appositi protocolli d'intesa.

5. Oneri istruttori

1. Il presente paragrafo disciplina le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura delle spese sopportate dall'Autorità Competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA, da svolgere in sede regionale o provinciale, ivi incluse le attività preliminari, accessorie o comunque connesse alle predette procedure.

2. Gli oneri a carico del proponente per l'attività istruttoria finalizzata al rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è pari allo 0,5 per mille del valore dell'opera o dell'intervento, come dichiarato dal proponente ai sensi del successivo comma 9.

Per opere o impianti registrati a EMAS ovvero certificati UNI EN ISO 14001, gli oneri medesimi sono fissati nella misura pari allo 0,2 per mille del valore dell'opera o dell'intervento.

Resta ferma la soglia minima di cinquecento euro.

3. Per la procedura di valutazione preliminare prevista dall'art. 6, commi 9 e 9-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, non sono dovuti oneri.

4. Gli oneri a carico del proponente per l'attività istruttoria finalizzata al rilascio del provvedimento di VIA sono definiti nella misura pari allo 0,7 per mille del valore dell'opera o dell'intervento, come dichiarato dal proponente ai sensi del successivo comma 9.

Per opere o impianti registrati a EMAS ovvero certificati UNI EN ISO 14001, gli oneri medesimi sono fissati nella misura pari allo 0,3 per mille.

Resta ferma la soglia minima di cinquecento euro.

Nel caso in cui sia disposta un'inchiesta pubblica, i relativi oneri sono a carico del proponente ai sensi del paragrafo 7.8, comma 10.

5. Gli oneri di cui al precedente comma sono dovuti anche nel caso in cui la procedura di VIA sia esperita a seguito di verifica di assoggettabilità a VIA.

Sono parimenti dovuti nei casi di riedizione del procedimento di VIA di cui all'art. 28, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e di VIA "postuma" ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006.

6. Per le procedure preliminari di cui agli articoli 20 e 21 del D.Lgs. n. 152/2006, sono dovuti oneri istruttori nella misura minima di cinquecento euro.

In caso di successivo avvio del procedimento di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, gli oneri versati sono scomputati dall'importo dovuto ai sensi del comma 4.

7. Per la procedura preliminare di cui all'art. 26-bis del d.Lgs. n. 152/2006 sono dovuti oneri istruttori in misura pari alla metà di quelli previsti dal comma 4 del presente paragrafo e comunque in misura non inferiore a cinquecento euro.

In caso di successivo avvio del procedimento di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, gli oneri versati sono scomputati dall'importo dovuto ai sensi del comma 4.

8. Salvo quanto previsto al paragrafo 9.1, comma 5, gli oneri istruttori previsti dai commi precedenti sono comprensivi anche dei costi delle attività di monitoraggio e controllo.

9. Per ogni procedura per la quale sia previsto, ai sensi del presente paragrafo, il versamento di oneri istruttori, la relativa domanda deve essere accompagnata a pena di inammissibilità:

- a) da una dichiarazione del proponente, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che attesti il valore dell'opera o dell'intervento;
- b) da una relazione, eventualmente corredata da preventivi di spesa o computi metrici, che giustifichi il valore dichiarato;
- c) dalla quietanza di versamento dell'importo dovuto in base ai precedenti commi.

10. Le modalità di versamento degli oneri istruttori sono indicate da ciascuna Autorità Competente nel proprio sito web.

11. Nel caso in cui il progetto venga modificato nel corso del procedimento, qualora ciò comporti un maggior valore dell'opera o dell'intervento, il proponente è tenuto ad aggiornare la documentazione di cui al comma 9 e a versare una corrispondente integrazione degli oneri istruttori.

12. Nel corso di ogni procedura, ovvero, al più tardi, con il provvedimento conclusivo, l'Autorità Competente può verificare il valore dell'opera o dell'intervento così come dichiarato dal proponente e determinare l'eventuale conguaglio dovuto.

Il pagamento del conguaglio può costituire oggetto di richiesta di integrazioni documentali in qualsiasi momento del procedimento, fino al rilascio del provvedimento conclusivo e, in caso di mancato pagamento, comporta l'archiviazione del procedimento.

13. Gli oneri di cui al presente paragrafo sono dovuti anche in caso di esito negativo o di archiviazione dei relativi procedimenti, ovvero di rinuncia del proponente al proseguimento dei procedimenti stessi.

14. I proventi derivanti dagli oneri di cui al presente paragrafo sono destinati:

- a) per i quattro quinti all'Autorità Competente, per il perseguimento delle seguenti finalità:
 - l'acquisizione di risorse;

- la formazione, lo straordinario e il trattamento salariale accessorio del personale dipendente con qualifica non dirigenziale che svolge le attività istruttorie nell'ambito delle procedure disciplinate da questa legge o con funzione di responsabilità procedimentale;
 - l'attivazione della collaborazione con i soggetti di cui all'art. 8, comma 2, della L.R. n.11/2019, o del supporto del Comando dei Carabinieri forestali previsto dall'art. 12, comma 1, della L.R. n. 11/2019;
- b) per un quinto all'ARPAM per lo svolgimento delle attività di supporto tecnico-scientifico di cui all'art. 8, comma 1, della L.R. n. 11/2019.

15. Non sono dovuti alla Regione e altri Enti territoriali oneri istruttori per l'espressione dei relativi contributi nell'ambito di procedure di valutazione ambientale di competenza statale.

16. In caso di attivazione del procedimento unico di cui all'art. 27-bis D.Lgs. n. 152/2006 e in ogni altro caso di coordinamento della procedura di VIA con altre procedure, resta fermo l'obbligo per il proponente di versare gli oneri richiesti dalla legge per il rilascio di atti di assenso diversi dal provvedimento di VIA.

17. Per le modifiche si ha riguardo al valore dell'intervento oggetto di modifica, fermo restando, in ogni caso, il contributo minimo sopra indicato anche per le modifiche che non comportano un aumento del valore complessivo dell'opera o dell'intervento.

18. Qualora il proponente di un progetto sia la Regione o un ente locale, lo stesso è esonerato dal versamento degli oneri istruttori.

19. Nel caso delle attività estrattive il valore dichiarato dell'opera o dell'intervento si ricava moltiplicando il volume utile complessivo calcolato in banco per il valore commerciale (euro a metro cubo) stabilito ai fini dell'applicazione della sanzione di cui all'art. 20 della L.R. n. 71/1997.

6. La verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. *screening*)

6.1. Presentazione dello studio preliminare ambientale e verifica della documentazione

- 1.** Per poter avviare il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, il proponente deve trasmettere in formato elettronico all'Autorità Competente:
- a) l'istanza di avvio del procedimento redatta sulla base dell'apposita modulistica predisposta dall'Autorità Competente;
 - b) lo studio preliminare ambientale, redatto in conformità a quanto previsto dall'Allegato IV-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, corrispondente all'Allegato C-bis alla L.R. n. 11/2019; lo studio preliminare ambientale contiene l'indicazione dei Comuni interessati dall'impatto ambientale del progetto;
 - c) la copia dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori, corredata dalla ulteriore documentazione di cui al paragrafo 5, comma 9.

Qualora il progetto presupponga una valutazione di incidenza, lo studio preliminare ambientale, a norma dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, contiene le informazioni a tal fine richieste dalle Linee Guida Regionali approvate con D.G.R. n. 1661/2020.

2. Qualora la documentazione prevista al comma 1 contenga informazioni industriali o commerciali ritenute riservate dal proponente, ovvero dati personali o di altro tipo che ai sensi della normativa sulla privacy non possono essere pubblicati sul sito web dell'Autorità Competente, il proponente ha l'obbligo di trasmetterne sia una versione integrale contenente tutte le informazioni necessarie alla valutazione del progetto, sia una versione da pubblicare nella quale le informazioni e i dati riservati risultano oscurati.

3. L'istanza di avvio del procedimento e i documenti alla stessa allegati sono trasmessi direttamente all'Autorità Competente, anche per i progetti ricadenti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 160/2010

4. Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della domanda l'Autorità Competente verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere, per una sola volta, chiarimenti e integrazioni al proponente. Resta ferma la facoltà dell'Autorità Competente di richiedere chiarimenti o integrazioni anche dopo la scadenza del predetto termine.

5. Nel caso in cui siano richiesti chiarimenti o integrazioni ai sensi del precedente comma, il proponente provvede a trasmetterli inderogabilmente entro i successivi quindici giorni; in difetto, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'Autorità Competente di procedere all'archiviazione.

6.2. Fase istruttoria

1. Entro cinque giorni dalla ricezione della documentazione, ove ritenuta completa e adeguata, ovvero dei chiarimenti e delle integrazioni eventualmente richiesti, l'Autorità Competente provvede a pubblicare lo studio preliminare ambientale e le eventuali integrazioni nel proprio sito web, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

2. Contestualmente alla pubblicazione della documentazione sul proprio sito web, l'Autorità Competente ne dà comunicazione per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli Enti territoriali potenzialmente interessati, invitandoli ad esprimere il proprio contributo istruttorio entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Ferma restando la possibilità di individuare ulteriori Enti destinatari, la comunicazione è inviata quantomeno:

- agli Enti locali il cui territorio è interessato dagli impatti del progetto;
- ai soggetti del cui supporto tecnico l'Autorità Competente si avvale a norma del paragrafo 4;
- all'ente gestore del sito Natura 2000, nel caso di *screening* di incidenza;
- alla Soprintendenza, nel caso di progetto ricadente in area soggetta a vincolo paesaggistico.

3. Inoltre la comunicazione di cui al comma che precede:

- è inviata anche al proponente e contiene le informazioni previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 per soddisfare le finalità di avvio del procedimento;
- è pubblicata sul sito web dell'Autorità Competente unitamente allo studio preliminare ambientale e indica i tempi e le modalità per la presentazione di eventuali osservazioni da parte del pubblico interessato.

4. Entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni all'Autorità Competente in merito allo Studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata.

Nel caso di *screening* di incidenza, l'Autorità competente di cui all'art. 4 della Linee Guida approvate con D.G.R. n. 1661/2020 esprime il proprio parere vincolante entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

5. Fermo restando quanto stabilito al paragrafo 6.1, comma 2, tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri, nonché, comunque, qualsiasi informazione raccolta nell'esercizio di tale attività da parte dell'Autorità Competente, sono tempestivamente pubblicati dalla stessa Autorità sul proprio sito web e sono accessibili a chiunque.

6.3. Conclusione del procedimento

1. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza dei termini di cui al paragrafo 6.2, comma 4, l'Autorità Competente deve concludere il procedimento mediante formale adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

2. In casi eccezionali determinati da natura, complessità, ubicazione o dimensioni del progetto, l'Autorità Competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica; in tal caso, l'Autorità Competente comunica tempestivamente al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento.

La comunicazione è pubblicata nel sito web dell'Autorità Competente.

3. Entro il termine previsto dal comma 1 per la conclusione del procedimento, eventualmente prorogato ai sensi del comma 2, l'Autorità Competente può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente, finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA.

In tal caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Le integrazioni possono contenere la prospettazione da parte del proponente di condizioni ambientali originariamente non previste nello studio preliminare ambientale.

Entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dei chiarimenti o delle integrazioni, l'Autorità Competente adotta il provvedimento conclusivo, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica.

Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'Autorità Competente di procedere all'archiviazione.

4. I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano perentori, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della Legge n. 241/1990.

5. Con il provvedimento di verifica l'Autorità Competente:

a) dispone l'assoggettamento del progetto a VIA allorché, sulla base delle informazioni contenute nello studio preliminare ambientale e di quelle raccolte in sede di istruttoria, nonché sulla scorta dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, ritenga che il progetto possa avere impatti negativi e significativi sull'ambiente.

L'esito negativo dell'eventuale screening di incidenza e la necessità di una Valutazione Appropriata (livello II) comporta l'assoggettamento a VIA.

b) dispone l'esclusione del progetto dalla VIA allorché, sulla base delle informazioni contenute nello Studio preliminare ambientale e di quelle raccolte in sede di istruttoria, nonché sulla scorta dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, possa escludere che il progetto abbia effetti negativi e significativi sull'ambiente.

6. Il provvedimento che esclude il progetto dalla VIA prescrive, in maniera vincolante, il rispetto delle condizioni ambientali eventualmente richieste dal proponente per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi. Nella formulazione delle condizioni ambientali l'Autorità Competente deve attenersi alle indicazioni metodologiche di cui al paragrafo 8.

7. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità deve essere espressamente motivato in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, corrispondenti ai criteri di cui all'Allegato C alla L.R. 11/2019.

8. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità, qualora escluda il progetto dalla VIA, deve indicare la propria efficacia temporale e richiama opportunamente l'obbligo del proponente di trasmettere al soggetto preposto alla verifica dell'ottemperanza e all'Autorità Competente, entro il termine di efficacia del provvedimento, la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse.

9. In caso di assoggettamento a VIA del progetto, eventuali procedimenti autorizzatori già avviati per il rilascio di titoli necessari alla realizzazione o all'esercizio del progetto sono archiviati dalle competenti Amministrazioni, dovendo gli stessi essere rilasciati nell'ambito del PAU di cui al paragrafo 7.

6.4. Pubblicazione del provvedimento conclusivo

1. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'Autorità Competente, nonché all'albo pretorio dell'Ente.

6.5. La valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 9-bis, del D.Lgs. n. 152/2006

1. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati A1, A2, B1 e B2 alla L.R. 11/2019 e, più in generale, per tutte le altre varianti a progetti già autorizzati legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi, il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'Autorità Competente una valutazione preliminare.
2. All'uopo, il proponente trasmette all'Autorità Competente adeguati elementi informativi tramite lista di controllo redatta sulla base dell'apposita modulistica predisposta dall'Autorità Competente conforme a quanto previsto dai Decreti Ministeriali adottati in attuazione dell'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104.
3. L'Autorità Competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici:
 - a) devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA (in quanto non si può escludere che il progetto possa avere impatti ambientali significativi e negativi), oppure
 - b) devono essere sottoposti direttamente a VIA (in quanto si prevedono impatti ambientali significativi e negativi), se del caso previo esperimento della procedura di definizione del contenuto dello studio di impatto ambientale di cui all'art. 21 o di cui all'art. 26-bis del D.Lgs. 152/2006, oppure
 - c) non devono essere sottoposti ad ulteriori procedure di valutazione ambientale (in quanto si possono escludere potenziali impatti ambientali significativi e negativi).
4. L'esito della valutazione preliminare, unitamente alla documentazione trasmessa dal proponente, sono tempestivamente pubblicati dall'Autorità Competente nel proprio sito web.

7. Il Provvedimento Autorizzatorio Unico (PAU) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006

7.1. Premessa

1. Qualora un progetto debba essere sottoposto a VIA in sede regionale o provinciale, il proponente richiede all'Autorità Competente il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico.
2. All'interno del Provvedimento Autorizzatorio Unico confluiscono, oltre al provvedimento di VIA, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.
3. Qualora nel corso del procedimento dovesse emergere la necessità di acquisire un titolo non indicato dal proponente nella domanda di PAU, l'Autorità Competente sospende il procedimento e assegna al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione progettuale necessaria al rilascio del predetto titolo.

Una volta ricevuta la documentazione, ove la stessa sia giudicata completa dall'amministrazione interessata, l'Autorità Competente riassume il procedimento di PAU, disponendone la rinnovazione limitatamente alle sole fasi che, in base alla normativa di settore, devono ritenersi necessarie. In particolare, ove già effettuata, deve essere rinnovata la pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 7.5, comma 2, lett. e), con indicazione specifica di tutti gli atti di assenso necessari. In ogni caso, in applicazione del criterio di economicità dell'azione amministrativa, restano salve tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, già acquisiti nel corso del procedimento.

7.2. Consultazione preventiva ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006

1. Prima di presentare l'istanza di PAU, il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di confronto con l'Autorità Competente, al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale.

A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali, unitamente all'istanza redatta sulla base dell'apposita modulistica predisposta dall'Autorità Competente.

2. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'Autorità Competente, entro trenta giorni dalla presentazione della proposta, trasmette al proponente il proprio parere.

7.3. Definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 152/2006

1. Prima di presentare l'istanza di PAU, il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l'Autorità Competente e i soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale.

2. La consultazione può altresì essere richiesta dall'Autorità competente all'esito della valutazione preliminare di cui al paragrafo 6.5 o della consultazione preventiva di cui al paragrafo 7.2.

3. Nei casi previsti ai commi 1 e 2, il proponente trasmette all'Autorità Competente in formato elettronico:

- a) l'istanza redatta sulla base dell'apposita modulistica predisposta dall'Autorità Competente;
- b) il progetto di fattibilità tecnico-economica come definito dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici, ovvero, se disponibile, il progetto avente un maggiore grado di dettaglio, ed in ogni caso tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;
- c) lo studio preliminare ambientale ovvero una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello Studio di Impatto Ambientale.

Qualora la documentazione contenga informazioni industriali o commerciali ritenute riservate dal proponente, ovvero dati personali o di altro tipo che ai sensi della normativa sulla privacy non possono

essere pubblicati sul sito web dell'Autorità Competente, il proponente ha l'obbligo di trasmetterne sia una versione integrale contenente tutte le informazioni necessarie alla consultazione, sia una versione da pubblicare nella quale le informazioni riservate risultano oscurate.

4. Entro cinque giorni dalla trasmissione, la documentazione di cui al comma precedente è pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, nel sito web dell'Autorità Competente.

5. Contestualmente alla pubblicazione l'Autorità Competente ne dà comunicazione per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli Enti territoriali potenzialmente interessati, chiedendo loro di fornire i propri contributi istruttori entro un termine non superiore a trenta giorni. L'Autorità Competente, ove lo ritenga opportuno, può convocare un tavolo tecnico alla presenza del proponente e dei progettisti dal medesimo incaricati, nonché degli Enti interessati.

6. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente e dei contributi istruttori acquisiti, l'Autorità Competente, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della documentazione nel proprio sito web, esprime un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nello Studio di Impatto Ambientale.

7. Il parere è pubblicato sul sito web dell'Autorità Competente.

7.4. Fase preliminare al Provvedimento Autorizzatorio Unico ai sensi dell'art. 26-bis del D.Lgs. n. 152/2006

1. Per i progetti sottoposti a VIA di competenza regionale o provinciale, il proponente può richiedere, prima della presentazione dell'istanza di PAU, l'avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto.

2. All'uopo, il proponente trasmette all'Autorità Competente, in formato elettronico, i seguenti documenti:

- a) istanza redatta sulla base dell'apposita modulistica predisposta dall'Autorità Competente;
- b) elenco puntuale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, che sono necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto ed il cui rilascio verrà richiesto unitamente al provvedimento di VIA;
- c) indicazione, per ciascun atto di assenso di cui alla precedente lett. b), dell'Amministrazione competente al suo rilascio e delle altre eventuali Amministrazioni chiamate ad esprimersi a titolo consultivo o co-decisorio;
- d) progetto avente un livello di dettaglio equivalente al progetto di fattibilità tecnico-economica previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici;

- e) studio preliminare ambientale ovvero una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale;
- f) copia dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori, corredata dalla ulteriore documentazione di cui al paragrafo 5, comma 9.

Qualora la documentazione contenga informazioni industriali o commerciali ritenute riservate dal proponente, ovvero dati personali o di altro tipo che ai sensi della normativa sulla privacy non possono essere pubblicati sul sito web dell'Autorità Competente, il proponente ha l'obbligo di trasmetterne sia una versione integrale contenente tutte le informazioni necessarie alla valutazione del progetto, sia una versione da pubblicare nella quale le informazioni riservate risultano oscurate.

3. Entro cinque giorni lavorativi dalla trasmissione della documentazione, l'Autorità Competente provvede a pubblicarla e a renderla accessibile nel proprio sito web, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni indicate dal proponente.

4. Contestualmente alla pubblicazione della documentazione sul proprio sito web, l'Autorità Competente comunica, per via telematica, a tutte le Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione e contestualmente indice una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'art. 14, comma 3, Legge n. 241/1990 con le medesime Amministrazioni ed Enti.

5. Nella nota di indizione della conferenza dei servizi l'Autorità Competente comunica alle altre Amministrazioni interessate:

- a) l'oggetto e la finalità del procedimento;
- b) le modalità di consultazione della documentazione trasmessa dal proponente;
- c) il termine perentorio, non inferiore a quarantacinque giorni né superiore a novanta giorni, entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono esprimersi, sulla base della documentazione prodotta dal proponente, relativamente alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio, del rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello studio nonché in ordine alla definizione delle condizioni per ottenere gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.

6. Entro cinque giorni dal termine dei lavori della conferenza preliminare, l'Autorità Competente trasmette al proponente le determinazioni acquisite e si esprime per quanto di sua competenza.

7. Gli esiti della conferenza di servizi preliminare sono pubblicati nel sito web dell'Autorità Competente.

7.5. La presentazione della domanda di PAU

1. Il soggetto che intende avviare il procedimento finalizzato al rilascio del PAU deve presentare in formato elettronico all'Autorità Competente:

- a) l'istanza redatta sulla base dell'apposita modulistica predisposta dall'Autorità Competente;
- b) un elenco puntuale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, che sono necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto ed

il cui rilascio viene richiesto unitamente al provvedimento di VIA; nel predetto elenco il proponente deve specificare i titoli abilitativi, per i quali sia richiesto un livello di progettazione esecutivo, che intende acquisire successivamente alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al paragrafo 7.10, comma 7;

- c) indicazione, per ciascun atto di assenso di cui alla precedente lett. b), dell'Amministrazione competente al suo rilascio e delle altre eventuali Amministrazioni chiamate ad esprimersi a titolo consultivo o co-decisorio;
- d) la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio degli atti di assenso indicati nell'elenco di cui alla precedente lett. b).
- e) un elenco di tutti gli elaborati prodotti.

2. Con specifico riguardo al provvedimento di VIA, il proponente deve allegare all'istanza:

- a) il progetto di fattibilità tecnico-economica come definito dalla normativa in materia di contratti pubblici, ovvero, il progetto avente un maggiore grado di dettaglio, in ogni caso tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale ai sensi dell'Allegato IV della Direttiva 2011/92/UE;
- b) lo Studio di Impatto Ambientale, redatto in conformità all'art. 22 del D.Lgs. n. 152/2006, all'Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (corrispondente all'Allegato D alla L.R. 11/2019) e alle eventuali indicazioni fornite dall'Autorità Competente ai sensi degli articoli 21 o 26-bis del D.Lgs. n. 152/2006; lo Studio di Impatto Ambientale deve comprendere ed enucleare in forma separata il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) di cui all'art. 22, comma 3, lett. e), del D.Lgs. n. 152/2006;
- c) la sintesi non tecnica;
- d) le informazioni su eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 152/2006;
- e) l'avviso al pubblico, il quale deve indicare almeno:
 - ✓ il proponente, la denominazione del progetto e la tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini della realizzazione del progetto;
 - ✓ l'avvenuta presentazione dell'istanza di VIA e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 152/2006 sull'impatto transfrontaliero;
 - ✓ la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali;
 - ✓ l'indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente nella loro interezza;
 - ✓ i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;
 - ✓ l'eventuale necessità della valutazione di incidenza a norma dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006;
 - ✓ la specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti;
 - ✓ nel caso in cui sia chiesta la variante allo strumento urbanistico, l'indicazione dell'avvio della procedura di variante e, nel caso di VAS, le informazioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - ✓ nel caso in cui sia richiesta l'Autorizzazione Integrata Ambientale, la specifica indicazione che il rilascio del PAU comprende tale titolo;

- f) la copia dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori, corredata dalla ulteriore documentazione di cui al paragrafo 5, comma 9;
- g) i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- h) la relazione paesaggistica prevista dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, o la relazione paesaggistica semplificata prevista dal regolamento di cui al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31.

Qualora il progetto presupponga una valutazione di incidenza, lo Studio di Impatto Ambientale, a norma dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, contiene le informazioni a tal fine richieste dalle Linee Guida Regionali approvate con D.G.R. n. 1661/2020. Ove non sia già stata precedentemente svolta la fase di *screening* (Livello I), è facoltà del proponente presentare direttamente la documentazione richiesta per la Valutazione Appropriata (Livello II).

3. Qualora la documentazione progettuale contenga informazioni industriali o commerciali ritenute riservate dal proponente, ovvero dati personali o di altro tipo che ai sensi della normativa sulla privacy non possono essere pubblicati sul sito web dell'Autorità Competente, il proponente ha l'obbligo di trasmetterne sia una versione integrale contenente tutte le informazioni necessarie alla valutazione del progetto, sia una versione da pubblicare nella quale le informazioni riservate risultano oscurate.

4. Tutta la documentazione deve essere presentata in formato elettronico.

I file devono avere le seguenti estensioni: pdf, txt, p7m, tif, jpg, gif, bmp, odt, xlsx e zip.

Per i formati vettoriali (planimetrie, documentazione tecnica progettuale) è necessario che siano georeferenziati nel sistema Gauss – Boaga fuso Est, inserendoli all'interno di una cartella compressa.

I nomi dei file:

- non devono superare i 50 caratteri di lunghezza;
- non devono contenere i seguenti caratteri speciali: "\", "/", ":", "*", "?", "<", ">", "|", "[", "]", "&", "\$", " ", " " ;
- non devono contenere spazi (le parole devono essere separate dal carattere "-" oppure dal carattere "_");
- non devono contenere lettere accentate (es. "à", "ö", "ù", "ï", "è");
- devono riportare eventuali date nel seguente formato: "anno-mese-giorno" (es. 2019-03-29);
- devono corrispondere al nome riportato nell'elenco generale degli elaborati;
- devono corrispondere al contenuto del file.

Il proponente deve suddividere gli elaborati progettuali in cartelle, specificando quali di essi sono comuni a tutti gli atti di assenso richiesti e quali invece sono specifici per ogni singolo atto di assenso.

5. Salvo quanto previsto dal paragrafo 7.14, comma 3, l'istanza e gli elaborati progettuali alla stessa allegati sono trasmessi direttamente all'Autorità Competente, anche per i progetti ricadenti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 160/2010.

7.6. La verifica sulla completezza della documentazione

1. Entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza e comunque in tempo utile per garantire il rispetto del termine di cui al successivo comma 3, l'Autorità Competente verifica l'avvenuto pagamento degli

oneri istruttori e l'effettiva insussistenza di un impatto transfrontaliero eventualmente dichiarata dal proponente.

2. Qualora il proponente non abbia provveduto al pagamento degli oneri istruttori di cui al paragrafo 5, la domanda è immediatamente dichiarata inammissibile dall'Autorità Competente ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge 241/1990.

Qualora l'Autorità Competente riscontri un impatto transfrontaliero non rilevato dal proponente, è assegnato al medesimo un termine di trenta giorni per l'integrazione della documentazione progettuale in ordine a tale profilo; qualora il proponente ometta di integrare la documentazione o gli elaborati integrativi prodotti siano giudicati insufficienti, la domanda è dichiarata inammissibile dall'Autorità Competente ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge 241/1990, ferma restando l'irripetibilità degli oneri istruttori versati.

3. Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza o delle integrazioni richieste a norma del comma 2, l'Autorità Competente:

- a) pubblica tutta la documentazione nel proprio sito web, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
- b) individua tutte le Amministrazioni e gli Enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto;
- c) comunica agli Enti di cui alla lett. b) l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web, invitandoli a verificare, ciascuno per quanto di sua competenza, la completezza della documentazione pubblicata e ad indicare all'Autorità Competente, entro venticinque giorni dal ricevimento della comunicazione, eventuali integrazioni da richiedere al proponente; la comunicazione è inviata, per conoscenza, anche al proponente.

4. Entro venticinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, lett. c), ogni Ente provvede, per quanto di sua competenza, a verificare la completezza della documentazione presentata dal proponente e a richiedere all'Autorità competente le eventuali integrazioni.

Nei successivi cinque giorni l'Autorità Competente inoltra, in un'unica soluzione, al proponente tutte le eventuali richieste di integrazioni ricevute da altri Enti e richiede le ulteriori integrazioni eventualmente ritenute necessarie ai fini del rilascio del provvedimento di VIA; all'uopo assegna al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la trasmissione di tutte le integrazioni richieste.

La richiesta di integrazioni avanzata dall'Autorità Competente e la documentazione integrativa presentata dal proponente sono pubblicate nel sito web dell'Autorità Competente tempestivamente e comunque prima della pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 7.7, comma 1.

5. Qualora il proponente non produca le integrazioni nel termine assegnato, è fatto obbligo all'Autorità Competente di procedere all'archiviazione.

6. Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, lett. c), in mancanza di richiesta di integrazioni da parte dell'Autorità Competente, l'istanza si intende completa e correttamente presentata.

7. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, l'Autorità Competente informa della pubblicazione della documentazione di cui al comma 3, lett. a), il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il quale, d'intesa con il Ministero della cultura e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per suo tramite (ai sensi della Convenzione sulla Valutazione dell'Impatto Ambientale in un contesto transfrontaliero, sottoscritta a Espoo il 25 febbraio 1991 e ratificata ai sensi della Legge 3 novembre 1994, n. 640), provvede quanto prima e comunque contestualmente alla informativa resa al pubblico interessato, alla notifica nei confronti dello Stato estero, fissando il termine, non superiore ai sessanta giorni, per esprimere il proprio interesse alla partecipazione alla procedura.

Della notifica è data evidenza pubblica attraverso il sito web dell'Autorità Competente.

7.7. La pubblicazione dell'avviso e la consultazione del pubblico

1. Entro cinque giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni, ovvero dal loro ricevimento, l'Autorità Competente pubblica sul proprio sito web l'avviso di cui al paragrafo 7.5, comma 2, lett. e).

2. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni utilizzando preferibilmente l'apposita modulistica predisposta dall'Autorità Competente. L'Autorità Competente, in sede di motivazione del provvedimento conclusivo, non è tenuta a prendere in considerazione eventuali osservazioni pervenute successivamente al predetto termine.

3. La pubblicazione dell'avviso tiene luogo, per il pubblico interessato, delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Della pubblicazione dell'avviso è data informazione nell'albo pretorio informatico delle Amministrazioni comunali territorialmente interessate.

Il termine di trenta giorni per la presentazione delle osservazioni decorre comunque dalla pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Autorità Competente.

5. Scaduto il termine per la presentazione delle osservazioni, l'Autorità Competente provvede tempestivamente a pubblicarle integralmente nel proprio sito web.

6. Qualora il progetto abbia un impatto transfrontaliero e lo Stato estero destinatario della notifica abbia espresso l'interesse a partecipare alla procedura, lo stesso trasmette all'Autorità Competente i pareri e le osservazioni delle Autorità pubbliche e del pubblico entro novanta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di interesse alla partecipazione alla procedura ovvero, secondo le modalità ed i termini concordati dagli Stati membri interessati, in modo da consentire comunque che le Autorità pubbliche ed il pubblico degli Stati consultati siano informati ed abbiano l'opportunità di esprimere il loro parere entro termini ragionevoli.

7.8. L'inchiesta pubblica

1. Per progetti di particolare complessità o per i quali è prevedibile o sia riscontrata un'ampia partecipazione del pubblico interessato, ovvero che si caratterizzino per un'alta innovatività, l'Autorità Competente, anche su richiesta motivata di altri Enti, del pubblico interessato o del proponente, può disporre che la consultazione del pubblico si svolga nelle forme dell'inchiesta pubblica.
2. L'inchiesta pubblica può essere disposta in sostituzione della consultazione prevista dal paragrafo 7.7, ovvero in via concomitante o successiva ad essa; in ogni caso, non può essere disposta ove siano trascorsi più di sessanta giorni dall'inizio della pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al paragrafo 7.5, comma 2.
Qualora l'inchiesta pubblica sia disposta in sostituzione della consultazione prevista dal paragrafo 7.7, l'avviso al pubblico di cui al paragrafo 7.5, comma 2, è sostituito dall'avviso di cui al comma 5.
3. L'inchiesta pubblica è condotta da una Commissione composta dal Dirigente dell'ufficio con funzione di Presidente, dal Responsabile del procedimento e da un Segretario nominato all'interno dello stesso ufficio, secondo le modalità stabilite dalla stessa Commissione e nel rispetto di quanto previsto dai seguenti commi.
4. L'inchiesta si svolge nel Comune o in uno dei Comuni in cui è ubicato il progetto, presso un idoneo immobile reperito dall'Amministrazione Comunale o dall'Autorità Competente, dotato dei necessari strumenti multimediali per l'illustrazione degli elaborati progettuali e per l'eventuale partecipazione da remoto.
5. Una volta reperito l'immobile, l'Autorità Competente provvede a pubblicare sul proprio sito web un avviso nel quale, oltre alle informazioni indicate al paragrafo 7.5, comma 2, sono indicati anche la data, l'ora ed il luogo in cui si tiene l'assemblea, nonché le modalità di partecipazione.
6. L'inchiesta si svolge in una o più assemblee pubbliche, alle quali possono partecipare, in presenza, il pubblico interessato, il proponente, consulenti, rappresentanti o delegati degli Enti interessati. Ove tecnicamente possibile e ove ritenuto opportuno, la Commissione garantisce anche la possibilità di partecipazione a distanza in via telematica.
7. Nel corso della/e assemblea/e:
 - a) il proponente procede all'illustrazione del progetto e dei relativi impatti ambientali, con specifico riguardo ai recettori sensibili;
 - b) sono ascoltati gli interventi del pubblico interessato;
 - c) sono acquisiti eventuali contributi scritti del pubblico interessato;
 - d) ha luogo, sotto la direzione della Commissione, un confronto tra i partecipanti.
8. L'ordinato svolgimento delle assemblee è garantito dalla Polizia locale ovvero, su richiesta avanzata dall'Autorità Competente, secondo le modalità stabilite dalla Prefettura.
9. L'inchiesta si conclude entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5 con una relazione sui lavori svolti, contenente un giudizio sui risultati emersi, predisposta dalla Commissione e pubblicata nel sito web dell'Autorità Competente.

10. Tutti gli oneri dell'inchiesta pubblica sono a carico del proponente, il quale è tenuto, a pena di improcedibilità, a versare, entro trenta giorni dalla richiesta, un acconto e un conguaglio nella misura stabilita dall'Autorità Competente.

7.9. L'eventuale richiesta di integrazioni

1. Successivamente alla pubblicazione dell'avviso, l'Autorità Competente chiede a tutti gli Enti interessati di indicare, entro il termine dalla stessa indicato comunque non inferiore alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, se e quali integrazioni documentali ritengano necessarie per il rilascio dei titoli abilitativi di rispettiva competenza compresi nel PAU.

2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico, o dalla conclusione dell'inchiesta pubblica, o dalla trasmissione dei pareri e delle osservazioni da parte dello Stato estero consultato, l'Autorità Competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel PAU, come indicate dagli Enti e dalle Amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni.

Su richiesta motivata del proponente l'Autorità Competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni.

Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'Autorità Competente di procedere all'archiviazione.

3. L'Autorità Competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica nel proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico della durata di quindici giorni. Tale modalità consultiva si applica anche nel caso in cui fosse stata precedentemente disposta l'inchiesta pubblica.

7.10. La conferenza di servizi

1. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni previsto dal paragrafo 7.9, comma 2, ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'Autorità Competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente.

2. La prima riunione della conferenza di servizi è fissata entro trenta giorni dalla data della convocazione.

3. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge, in presenza e/o in via telematica, ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. La conferenza di servizi deve concludere i propri lavori mediante adozione della determinazione motivata di conclusione entro novanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione.

5. Qualora sia stata esperita la fase preliminare di cui all'art. 26-bis del D.Lgs. n. 152/2006, l'Autorità Competente, in accordo con tutte le Amministrazioni e gli Enti potenzialmente interessati e competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, può stabilire, alla prima riunione, una riduzione dei termini della conferenza di servizi, fornendo congrua motivazione dei presupposti che determinano tale decisione in relazione alle risultanze emerse durante la fase preliminare.

6. Salvo quanto previsto dal paragrafo 7.15, nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'Autorizzazione Unica, quale, ad esempio, l'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 ovvero l'Autorizzazione Unica Ambientale, le Amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel PAU.

7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 4, l'Autorità Competente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il PAU.

Le determinazioni espresse nella conferenza preliminare eventualmente convocata ai sensi dell'art. 26-bis D.Lgs. n. 152/2006 possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento, anche a seguito delle osservazioni degli interessati. Le Amministrazioni e gli Enti che non si sono espressi nella conferenza di servizi preliminare non possono porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento nel corso del procedimento di rilascio del PAU, salvo che in presenza di significativi elementi nuovi, emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati.

8. Il PAU comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

Per ciascun titolo abilitativo confluito nel PAU, deve essere precisato se il titolo sia stato acquisito in modo espresso, indicando gli eventuali estremi del relativo atto endoprocedimentale e le relative prescrizioni, ovvero in maniera tacita o per effetto della posizione prevalente assunta dalla conferenza di servizi.

9. Qualora uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi attribuiscono carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, ovvero costituiscano variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi ne dà atto.

10. Le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi compresi nel PAU sono rinnovate, riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle Amministrazioni competenti per materia. All'uopo il PAU evidenzia in modo univoco la riferibilità di ciascuna condizione ambientale, prescrizione o misura ai vari atti di assenso in esso compresi.

11. Il provvedimento di VIA contiene le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione dell'Autorità Competente, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, la

sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte, nonché l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione.

Il provvedimento di VIA approva il PMA e contiene le eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono:

- le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti;
- le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto;
- le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi;
- le ulteriori misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal proponente. La tipologia dei parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, all'ubicazione, alle dimensioni del progetto ed alla significatività dei suoi effetti sull'ambiente. Fermo restando quanto stabilito al comma 10 in merito alla riferibilità delle singole condizioni, ambientali prescrizioni e misure ai vari atti di assenso compresi nel PAU, al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, è possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti dall'attuazione di altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali.

Nella formulazione delle condizioni ambientali l'Autorità Competente deve attenersi alle indicazioni metodologiche di cui al paragrafo 8.

12. Il provvedimento di VIA deve definire la propria efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, tenendo conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto e dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA. Prima della scadenza dell'efficacia temporale del provvedimento di VIA, il proponente può chiederne una proroga all'Autorità Competente, corredando l'istanza di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento (caso in cui la proroga non può essere concessa), il provvedimento con cui è disposta la proroga non contiene condizioni ambientali diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di VIA originario. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA o quella eventualmente prorogata senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato. Il provvedimento di VIA richiama opportunamente l'obbligo del proponente di trasmettere al soggetto preposto alla verifica dell'ottemperanza e all'Autorità Competente, entro il termine di efficacia del provvedimento, la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse.

7.11. La pubblicazione del PAU

1. Fermo restando il regime di pubblicità previsto per i titoli compresi nel PAU, questo, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'Autorità Competente, nonché all'albo pretorio dell'Ente.

2. Il PAU è trasmesso allo Stato estero eventualmente consultato.

7.12. Titoli che presuppongono una progettazione esecutiva

1. Qualora, in base alla normativa di settore, per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, il proponente, in sede di istanza del PAU, può riservarsi di produrre i relativi elaborati progettuali successivamente all'adozione della determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

2. In tal caso, le Amministrazioni competenti al rilascio dei titoli oggetto di riserva da parte del proponente vengono comunque invitate alla conferenza di servizi, al fine di indicare, nell'ambito del PAU, un cronoprogramma per la presentazione alle stesse amministrazioni del progetto esecutivo e di ogni altro elaborato necessario al rilascio dei titoli abilitativi rimanenti. Una volta rilasciati, tali titoli abilitativi dovranno essere tempestivamente trasmessi dalle Amministrazioni che li hanno adottati all'Autorità Competente, evidenziando e motivando l'eventuale necessità di modificare o integrare le condizioni ambientali indicate dalla conferenza dei servizi alla luce di significativi elementi emersi nel corso del procedimento successivo al rilascio del PAU.

7.13. Verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera

1. Qualora la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera (es.: verifica propedeutica al rilascio del certificato di prevenzione incendi ex art. 4 DPR 151/2011, verifica della discarica prima dell'inizio delle operazioni di smaltimento ex art. 9 D.Lgs. 36/2003, ecc.), l'Amministrazione competente indica in conferenza dei servizi le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa.

2. Una volta espletate le verifiche, i riesami o i nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera, le Amministrazioni all'uopo preposte ne danno tempestivamente notizia all'Autorità Competente, evidenziando e motivando l'eventuale necessità di modificare o integrare le condizioni ambientali indicate dalla conferenza dei servizi alla luce di significativi elementi emersi nel corso dell'attività svolta successivamente alla realizzazione dell'opera.

7.14. Il PAU e la variante urbanistica

1. Salvo quanto stabilito nei commi seguenti, la non conformità del progetto alla pianificazione urbanistica determina l'immediato rigetto della domanda a norma dell'art. 2, comma 1, della Legge n. 241/1990.

2. Qualora il rilascio di uno o più atti di assenso compresi nel PAU comporta, ove necessario, variante allo strumento urbanistico, il PAU dà atto di tale variante.

In questo caso, ai sensi dell'art. 6, comma 12, del D.Lgs. n. 152/2006, la valutazione ambientale strategica (VAS) non è necessaria per la localizzazione della singola opera, ferma restando la necessità di conseguire il provvedimento di VIA.

3. Al di fuori del caso previsto dal precedente comma, qualora il progetto non sia conforme allo strumento urbanistico comunale, il proponente, ricorrendone i presupposti, può richiedere la variante urbanistica di cui all'art. 8 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e di cui all'art. 26-quater della L.R. 34/1992. In tal caso si applicano le seguenti disposizioni:

- il proponente chiede al Responsabile del SUAP l'avvio del procedimento di cui all'art. 26-quater della L.R. 34/1992, allegando:
 - a) l'istanza di PAU, corredata da tutta la documentazione prevista al paragrafo 7.5;
 - b) la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalla normativa urbanistica vigente per le varianti agli strumenti urbanistici comunali, inclusi quelli per l'espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS o di VAS, ove necessario; per le varianti che richiedono la verifica di assoggettabilità a VAS, è facoltà del proponente attivare direttamente la VAS presentando la relativa documentazione;
 - c) una relazione che illustra il piano di sviluppo aziendale e che contiene le motivazioni per le quali è necessario l'intervento, le caratteristiche e le finalità produttive ed economiche dell'insediamento, le eventuali ricadute in termini occupazionali, le conseguenze nel caso di mancata realizzazione dell'intervento, l'arco temporale di previsione e di realizzazione del piano stesso;
- il Responsabile del SUAP, senza ritardo, trasmette tutta la documentazione all'Autorità Competente, la quale provvede sull'istanza di PAU, nel rispetto di quanto previsto dai paragrafi da 7.6 a 7.10 e dalle seguenti disposizioni integrative:
 - a) la comunicazione di cui al paragrafo 7.6 comma 3, lett. c) è inviata anche al Responsabile del SUAP, il quale, nel termine di venticinque giorni, provvede, ai sensi dell'art. 26-quater, comma 3, della L.R. 34/1992, a verificare la completezza formale della documentazione e ad attestare la mancanza nello strumento urbanistico di aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o l'insufficienza delle aree esistenti rispetto alle esigenze del piano di sviluppo aziendale.
 - b) qualora l'esito negativo della verifica non possa essere superato mediante la richiesta di integrazioni documentali, il responsabile del SUAP attesta l'insussistenza dei requisiti di procedibilità e l'Autorità Competente provvede entro cinque giorni ad inviare al proponente la comunicazione di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990, salva l'applicazione dell'art. 2, comma 1, della Legge n. 241/1990 qualora ne ricorrano i presupposti;
 - c) la pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 7.7, comma 1, dà conto dell'avvio della procedura di variante dello strumento urbanistico e, ove necessario, della valutazione ambientale strategica;
 - d) l'avviso è altresì pubblicato, a cura e spese del proponente, anche sulle pagine locali di almeno un giornale quotidiano di diffusione regionale, nonché mediante l'affissione di manifesti;
 - e) il termine per la presentazione delle osservazioni formulate nell'ambito della procedura di variante dello strumento urbanistico coincide con quello di cui paragrafo 7.7, comma 2;
 - f) qualora l'intervento in variante urbanistica sia sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS, la stessa è svolta nell'ambito della conferenza di servizi convocata ai sensi del paragrafo 7.10, alla quale sono convocati sia l'autorità competente ai fini della VAS sia i soggetti competenti in materia ambientale. Nel caso in cui la variante venga assoggettata a VAS, i lavori della conferenza sono sospesi ed è assegnato al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la presentazione del rapporto ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006; una volta

- presentato il rapporto ambientale, lo stesso è pubblicato dall'Autorità Competente ai fini della VIA unitamente all'avviso di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006; decorso il termine di quarantacinque giorni per la presentazione di osservazioni da parte del pubblico interessato, l'Autorità Competente provvede immediatamente alla riconvocazione della conferenza di servizi;
- g) la conferenza di servizi si può svolgere in seduta pubblica; in tale sede il responsabile del competente ufficio comunale illustra gli effetti dell'intervento rispetto alle previsioni del vigente strumento urbanistico;
 - h) sono acquisiti in sede di conferenza di servizi il provvedimento di non assoggettabilità a VAS o l'eventuale parere motivato di VAS; il parere di conformità ex art. 26 L.R. n. 34/1992; il parere di compatibilità geomorfologica ex art. 89 DPR n. 380/2001; la compatibilità idraulica ex art. 10 L.R. n. 22/2011; il parere sanitario ex art. 20, lett. f), Legge n. 833/1978;
- all'esito della conferenza di servizi, ove sia intervenuto il parere favorevole della Provincia, l'Autorità Competente trasmette la determinazione conclusiva al Responsabile del SUAP e al Sindaco; quest'ultimo la sottopone alla votazione del Consiglio Comunale nella prima seduta utile;
 - il responsabile del SUAP, entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di approvazione della variante urbanistica da parte del Consiglio comunale, rilascia il titolo abilitativo unico, mentre, in caso di mancata approvazione, conclude il procedimento con il rigetto dell'istanza.

7.15. Coordinamento tra le procedure di valutazione ambientale ed il procedimento autorizzatorio unico di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 387/2003, così come sostituito dal D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, per i progetti di cui al terzo comma dello stesso articolo, l'autorizzazione unica ivi disciplinata è rilasciata a seguito di un procedimento unico, comprensivo, ove previste, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006.

Pertanto, qualora il progetto debba essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA ovvero a VIA, le relative procedure costituiscono endoprocedimenti del procedimento unico di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003. Il proponente deve dunque allegare all'istanza di autorizzazione unica anche la documentazione prevista al paragrafo 6.1, comma 1 (in caso di verifica di assoggettabilità a VIA) ovvero al paragrafo 7.5, comma 2 (in caso di VIA). L'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione unica sospende il relativo procedimento unico e trasmette la pertinente documentazione all'Autorità Competente per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o della procedura di VIA. Una volta adottato il provvedimento di esclusione dalla VIA ovvero il provvedimento di VIA ovvero il provvedimento di archiviazione dell'endoprocedimento, l'Autorità Competente, senza ritardo, ne dà comunicazione all'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione unica, la quale riassume il procedimento unico di cui all'art. 12 D.Lgs. n. 387/2003.

Le eventuali procedure preventive di cui agli articoli 20, 21 e 26-bis del D.Lgs. n. 152/2006 possono essere esperite prima della presentazione dell'istanza di autorizzazione unica.

Parimenti, ricorrendone i presupposti, può essere esperita preventivamente al procedimento unico di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 la procedura di valutazione preliminare di cui all'art. 6 commi 9 e 9-bis del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto contemplata nel titolo I della Parte Seconda dello stesso D.Lgs. n. 152/2006.

2. Nel caso in cui, all'interno del procedimento unico di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, debba essere esperito l'endoprocedimento di VIA, la relativa procedura è disciplinata, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006, nei seguenti termini:

- entro quindici giorni dalla trasmissione della documentazione da parte dell'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione unica, l'Autorità Competente verifica la completezza della medesima, l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, nonché l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori;
- qualora la documentazione risulti incompleta, l'Autorità Competente richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a trenta giorni; qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora all'esito della nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'Autorità Competente nel termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'Autorità Competente di procedere all'archiviazione;
- accertata la completezza della documentazione, l'Autorità Competente provvede senza ritardo a pubblicare sul proprio sito web l'avviso di cui al paragrafo 7.5, comma 2, lett. e), dandone contestualmente comunicazione per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto;
- nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso il pubblico interessato può presentare eventuali osservazioni; nello stesso termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui al precedente alinea;
- entro i successivi trenta giorni l'Autorità Competente, anche sulla scorta delle osservazioni e dei pareri ricevuti, può chiedere al proponente eventuali integrazioni, assegnando un termine non superiore a trenta giorni; su richiesta motivata del proponente l'Autorità Competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni; qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'Autorità Competente di procedere all'archiviazione;
- l'Autorità Competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico; in relazione alle sole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione si applica il termine di quindici giorni per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici già coinvolti in sede di consultazione;
- l'Autorità Competente, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione, adotta il provvedimento di VIA e lo trasmette, oltre che al proponente, all'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione unica; qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'Autorità Competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento.

8. Le Condizioni Ambientali

1. Nella formulazione delle condizioni ambientali l’Autorità Competente deve attenersi alle seguenti indicazioni metodologiche:

- le condizioni ambientali devono essere numerate da 1 a «n» (nel caso di sottopunti nella prescrizione, utilizzare le lettere a, b, c, ecc.);
- le condizioni ambientali non possono consistere in mere raccomandazioni o buone pratiche consolidate, né possono limitarsi a richiamare prescrizioni o disposizioni di principio già contenute in atti normativi;
- gli adempimenti *ope legis* non devono essere oggetto di condizioni ambientali soggette agli adempimenti ex art. 28 del D.Lgs. 152/2006; qualora ritenuto opportuno dall’autorità competente tali adempimenti possono essere richiamati nell’ambito del provvedimento o in altro documento istruttorio facente parte integrante del provvedimento, ovvero in apposita distinta sezione del quadro prescrittivo appositamente denominato (es. “Raccomandazioni”);
- le motivazioni che hanno determinato la condizione ambientale, così come le giustificazioni e le finalità della stessa, non devono essere riportate nel testo della medesima ma devono essere argomentate nel provvedimento o in altro documento istruttorio facente parte integrante del provvedimento;
- la condizione ambientale deve chiaramente indicare le tempistiche nelle quali deve essere attuata e verificata, con riferimento alle macrofasi ed alle fasi di attuazione dell’opera riportate nella sottostante tabella:

Macrofase	Fase	Descrizione
ANTE-OPERAM	Fase precedente alla progettazione esecutiva	Fase prima dell'avvio della progettazione esecutiva
	Fase di progettazione esecutiva	Predisposizione del progetto esecutivo (prima dell’approvazione del progetto esecutivo da parte della competente Amministrazione)
	Fase precedente la cantierizzazione	Fase che precede l’avvio delle attività di cantiere
CORSO D'OPERA	Fase di cantiere	Allestimento del cantiere ed esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’opera
	Fase di smantellamento del cantiere e di ripristino delle aree interessate dai lavori	Al termine della realizzazione dell’opera, durante la rimozione e smantellamento del cantiere, comprese le eventuali attività per il ripristino delle aree di cantiere
POST-OPERAM	Fase precedente la messa in esercizio	Prima dell’entrata in esercizio dell’opera nell’assetto funzionale definitivo (pre-esercizio), compresi eventuali malfunzionamenti
	Fase di esercizio	Esercizio dell’opera nell’assetto funzionale definitivo, compresi eventuali malfunzionamenti
	Fase di dismissione dell’opera	Allestimento del cantiere ed esecuzione dei lavori per la dismissione dell’opera, comprese le eventuali attività per il ripristino delle aree occupate dall’opera
	Fase di verifica di ripristino	verifica del corretto ripristino delle aree a seguito delle operazioni di dismissione e ripristino

- la condizione ambientale deve chiaramente indicare le azioni da svolgere da parte del proponente e le relative modalità attuative, nonché le modalità attraverso le quali il proponente possa attestare la corretta ottemperanza all'autorità competente;
- le condizioni ambientali relative al monitoraggio ambientale devono esplicitare le modalità con cui il proponente è tenuto ad ottemperare anche in relazione agli obblighi di informazione al pubblico (es. rapporti periodici, certificati analitici, ecc.). Una sintesi dei risultati dovrà comunque essere predisposta per consentire la più ampia informazione e condivisione con tutti i soggetti interessati;
- il quadro prescrittivo complessivo non deve contenere sovrapposizioni, incoerenze o duplicazioni tra le condizioni ambientali individuate dall'Autorità Competete in materia di VIA con quelle individuate dai soggetti preposti al rilascio di specifici titoli (pareri, autorizzazioni, nulla osta, comunque denominati) nell'ambito del PAU;
- nella condizione ambientale deve essere individuato chiaramente il soggetto di cui l'Autorità competente intende avvalersi per la verifica di ottemperanza, con comprovate capacità tecniche e nelle condizioni di svolgere le attività richieste in base alle specifiche competenze istituzionali;
- possono essere individuati più soggetti preposti alla verifica dell'ottemperanza in relazione a diverse condizioni ambientali;
- l'autorità competente e il soggetto di cui si avvale non possono coincidere con il proponente, anche qualora quest'ultimo sia un soggetto pubblico.
- i contenuti minimi necessari alla corretta formulazione della condizione ambientale è riportato nella sottostante tabella:

Contenuto	Descrizione
Numero Prescrizione	Numero progressivo della condizione ambientale (es. 1, 2.a, 2.b)
Macrofase	Macrofase in cui deve essere attuata la condizione ambientale (ante operam, corso d'opera, post operam)
Fase	Fase in cui deve essere attuata la condizione ambientale
Ambito di applicazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ambito di applicazione della prescrizione: <ul style="list-style-type: none"> ▪ - aspetti progettuali ▪ - aspetti gestionali ▪ - fattori ambientali: <ul style="list-style-type: none"> ▪ atmosfera ▪ ambiente idrico ▪ suolo e sottosuolo ▪ radiazioni ionizzanti e non ionizzanti ▪ rumore e vibrazioni, ▪ biodiversità, ▪ salute umana, ▪ componenti/patrimonio culturale; ▪ beni culturali ▪ paesaggio ▪ biodiversità ▪ - mitigazioni/compensazioni ▪ - monitoraggio ambientale ▪ - altri aspetti

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La medesima condizione ambientale può essere riferita a più ambiti di applicazione.
Oggetto della condizione ambientale	Testo della condizione ambientale (sintetico ed efficace deve contenere una corretta descrizione delle attività da svolgere nonché le modalità con cui il proponente dovrà attestare l'avvenuta attuazione nella fase di verifica di ottemperanza; finalità ed altri aspetti di carattere generale dovranno essere inseriti nella parte di parere o provvedimento che precede il dispositivo finale)
Termine per l'avvio della procedura di Verifica di Ottemperanza	Termine per la presentazione da parte del Proponente dell'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza
Soggetto preposto alla Verifica di Ottemperanza	Soggetto di cui l'Autorità Competente si avvale per la Verifica di Ottemperanza, nel caso in cui l'attività non sia svolta direttamente dall'Autorità Competente a cui in ogni caso resta in capo la titolarità esclusiva del procedimento (deve essere indicato un unico soggetto con comprovate capacità tecniche)

9. Il monitoraggio e le sanzioni

9.1. L'attuazione del PMA e la verifica dell'ottemperanza

1. Il monitoraggio degli effetti ambientali derivanti dalla realizzazione e dalla gestione dell'opera o dell'attività di cui al progetto è finalizzato:
 - a) ad identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e ad adottare le opportune misure correttive;
 - b) ad accertare e sanzionare l'eventuale violazione delle condizioni ambientali e a garantire il ripristino della legalità.
2. Il monitoraggio ha luogo mediante:
 - a) l'attuazione del PMA presentato dal proponente ed approvato dall'Autorità Competente;
 - b) la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui ai paragrafi da 9.2 a 9.5.
3. I costi derivanti dall'attuazione del PMA sono a carico del proponente.

4. Salvo quanto previsto al comma 4, i costi della verifica di ottemperanza sono coperti dagli oneri versati a norma del paragrafo 5.

5. Nel caso di progetti particolarmente rilevanti per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, l'Autorità Competente può istituire, sentito il proponente e con oneri a carico di quest'ultimo, appositi osservatori ambientali finalizzati a garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza, stabilendone composizione e modalità di funzionamento.

9.2. Avvio del procedimento di verifica di ottemperanza

1. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e il provvedimento di VIA stabiliscono, in relazione a ciascuna condizione ambientale in essi contenuta, i tempi e le modalità con cui il proponente, mediante l'apposita modulistica predisposta dall'Autorità Competente, deve trasmettere in via telematica in formato elettronico all'Autorità Competente e all'eventuale ulteriore soggetto preposto alla verifica dell'ottemperanza la documentazione contenente gli elementi necessari alla medesima verifica.

Inoltre, il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, deve trasmettere all'Autorità Competente e all'eventuale ulteriore soggetto preposto alla verifica dell'ottemperanza della condizione ambientale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte.

2. Resta fermo il potere dell'Autorità Competente di disporre d'ufficio una verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali.

9.3. La durata e la conclusione della verifica di ottemperanza

1. L'attività di verifica si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente ovvero dal provvedimento che dispone d'ufficio la verifica.

2. Il soggetto preposto alla verifica di ottemperanza, qualora non coincida con l'Autorità Competente, provvede a relazionare alla stessa in ordine agli esiti della verifica entro venti giorni dalla trasmissione della documentazione da parte del proponente, così da consentire all'Autorità Competente di concludere l'attività di controllo nel termine di trenta giorni di cui al precedente comma.

3. Qualora il soggetto preposto alla verifica di ottemperanza non rispetti il termine di venti giorni di cui al comma precedente, le attività di verifica sono svolte direttamente dall'Autorità Competente, che deve esprimersi entro il termine di novanta giorni. In caso di inerzia da parte dell'Autorità Competente, allo svolgimento delle attività di verifica provvede il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. In caso di mancato rispetto, da parte del proponente, dei tempi e delle modalità prescritte per la trasmissione della documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza

ovvero in caso di trasmissione di documentazione incompleta, l'Autorità Competente o il soggetto preposto alla verifica diffida il proponente a presentare o a integrare la documentazione necessaria, assegnandogli all'uopo un termine non superiore a quindici giorni. La diffida interrompe il termine per lo svolgimento della verifica di ottemperanza. In caso di mancata osservanza della diffida, qualora il rispetto delle condizioni ambientali possa essere verificato mediante visita ispettiva, l'Autorità Competente o il soggetto preposto alla verifica procede in tal senso; in caso contrario ovvero in caso di esito negativo della visita ispettiva, si applicano le sanzioni di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 152/2006.

5. La disciplina di cui al comma 4 si applica anche in caso di mancato rispetto delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA le quali siano funzionali alla verifica di ottemperanza (es.: mancata comunicazione di avvio dei lavori) ovvero in caso di mancata trasmissione delle informazioni previste dal PMA (report).

9.4. La verifica di ottemperanza positiva

1. Qualora all'esito della verifica risulti la conformità dell'opera o dell'attività al progetto e l'avvenuta ottemperanza alle condizioni ambientali, l'Autorità Competente ne dà attestazione mediante provvedimento espresso, da adottare entro quindici giorni dal ricevimento dell'esito della verifica.

2. Qualora all'esito dei risultati delle attività di verifica ovvero sulla base delle informazioni trasmesse in attuazione al PMA si accerti che, dall'esecuzione dei lavori di costruzione ovvero dall'esercizio dell'opera, derivino impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore a quelli valutati nell'ambito del procedimento di VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del proponente, l'Autorità Competente:

- a) può ordinare l'immediata sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, ovvero adottare, in conformità al principio di proporzionalità, altra misura cautelare idonea a prevenire, nelle more dei procedimenti di cui alle successive lettere b) e c), il prodursi di impatti ambientali significativi non previsti o non adeguatamente valutati;
- b) può avviare un procedimento finalizzato all'aggiornamento del provvedimento di VIA mediante l'adozione di opportune misure correttive che non comportano l'introduzione di nuove o diverse condizioni ambientali.

Il procedimento si conclude entro sessanta giorni e nell'ambito dello stesso sono sentiti il proponente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale.

- c) qualora emerga l'esigenza di modificare il provvedimento di VIA o di stabilire condizioni ambientali ulteriori rispetto a quelle del provvedimento originario, può ordinare al proponente di presentare, entro un termine non superiore a novanta giorni, un nuovo Studio di impatto ambientale ai fini della riedizione del procedimento di VIA.

Tale riedizione si svolge nelle forme previste dall'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e comporta, ove necessario, il riesame degli atti di assenso già confluiti nel PAU.

3. Qualora all'esito dei risultati delle attività di verifica si accerti che, dall'esecuzione dei lavori di costruzione ovvero dall'esercizio dell'opera, derivino impatti ambientali negativi e significativi che erano stati esclusi dal provvedimento di esclusione dalla VIA, l'Autorità Competente:

- a) può ordinare l'immediata sospensione dei lavori o delle attività autorizzate ovvero adottare, in conformità al principio di proporzionalità, altra misura cautelare idonea a prevenire, nelle more dei procedimenti di cui alle successive lettere b) e c), il prodursi di impatti ambientali significativi non previsti;
- b) può, su proposta del proponente da formulare entro trenta giorni dalla comunicazione degli esiti della verifica di ottemperanza, avviare un procedimento finalizzato all'introduzione nel provvedimento di verifica di nuove o diverse condizioni ambientali, idonee ad escludere che dai lavori o dall'attività possano derivare impatti ambientali negativi e significativi; il procedimento si svolge secondo le modalità previste nei paragrafi da 6.1 a 6.4;
- c) in mancanza di proposta da parte del proponente o qualora la stessa sia giudicata insufficiente ad escludere che dai lavori o dall'attività possano derivare impatti ambientali negativi e significativi, ordina al proponente di presentare, entro un termine non superiore a novanta giorni, un'istanza di PAU ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 finalizzata all'ottenimento del provvedimento di VIA e al riesame degli atti di assenso già conseguiti per la realizzazione e l'esercizio dell'opera.

9.5. La verifica di ottemperanza negativa

1. Nel caso in cui, nel corso dell'attività di verifica, sia accertata la non conformità dell'opera o dell'attività al progetto ovvero l'inottemperanza ad una o più condizioni ambientali, il soggetto preposto alla verifica:

- a) salvo che il fatto costituisca reato, procede, nei termini previsti dalla Legge 689/1981, alla contestazione, nei confronti delle persone individuate come responsabili, dell'illecito amministrativo di cui all'art. 29, comma 5, D.Lgs. 152/2006 (nel caso di violazione delle condizioni ambientali) o di cui all'art. 29, comma 4, D.Lgs. 152/2006 (nel caso di realizzazione di un progetto in parte diverso da quello autorizzato);
- b) provvede ad informare senza ritardo l'Autorità Competente, la quale procede secondo la gravità delle infrazioni:
 - a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - b) alla diffida con contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti ambientali significativi e negativi;
 - c) alla revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente.

Nella ipotesi di revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA, l'Autorità Competente dispone anche la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità.

In caso di inottemperanza, l'Autorità Competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente; il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al di fuori delle attività di verifica previste dal presente paragrafo, ogniqualvolta un organo di vigilanza accerti la non conformità dell'opera o dell'attività al progetto ovvero l'inottemperanza ad una o più condizioni ambientali.

9.6. Pubblicazione dei dati del monitoraggio

1. Delle modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio, dei risultati delle verifiche, dei controlli e delle eventuali misure correttive adottate dall'Autorità Competente, nonché dei dati derivanti dall'attuazione dei monitoraggi ambientali da parte del proponente è data adeguata informazione attraverso il sito web dell'Autorità Competente.

10. Il progetto realizzato in difetto di valutazione ambientale (art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006)

1. Nel caso in cui un organo di vigilanza accerti che un'opera sia stata realizzata ovvero un'attività sia svolta in mancanza della prescritta verifica di assoggettabilità a VIA o in mancanza della prescritta VIA, lo stesso organo di vigilanza:

- a) procede, nei termini previsti dalla Legge 689/1981, alla contestazione, nei confronti delle persone individuate come responsabili, dell'illecito amministrativo di cui all'art. 29, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006, salvo che il fatto costituisca reato;
- b) provvede ad informare senza ritardo l'Autorità Competente, la quale:
 - ✓ può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale;
 - ✓ assegna, in ogni caso, un termine all'interessato entro il quale presentare una domanda di PAU ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, finalizzata all'ottenimento del provvedimento di VIA e al riesame degli atti di assenso già conseguiti per la realizzazione e l'esercizio dell'opera. Scaduto inutilmente il termine assegnato all'interessato, ovvero nel caso in cui il provvedimento di VIA abbia contenuto negativo, l'Autorità Competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'Autorità Competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente; il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

2. In caso di annullamento in sede giurisdizionale ovvero in autotutela del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA relativo a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione, si applica quanto previsto alla lett. b) del precedente comma 1, ferma restando l'applicabilità dell'art. 21-decies della Legge n. 241/1990 laddove ne ricorrano i presupposti.

3. In occasione di modifiche di progetti esistenti, le quali richiedano la procedura di assoggettabilità a VIA o di VIA, l'oggetto della valutazione si estende ad ogni precedente modifica o alla realizzazione stessa

dello stesso progetto che, pur dovendo, non è stata assoggettata alla richiesta procedura di valutazione ambientale.

Deliberazione della Giunta regionale del 22 gennaio 2024, n. 37

DGR 62/01 - DGR 2164/01 e s.i.m. – Integrazione delle procedure di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche. Definizione dei requisiti, degli standard minimi e dei criteri aggiuntivi per il riconoscimento e l'accreditamento delle Fondazioni ITS Academy

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

Di approvare i requisiti, gli standard minimi e i criteri aggiuntivi per il riconoscimento e l'accreditamento delle Fondazioni ITS Accademy, come riportati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, definiti in attuazione del decreto ministeriale n. 191 del 04/10/2023, emanato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE****ALLEGATO A**

Requisiti e standard minimi e criteri aggiuntivi per il riconoscimento e l'accreditamento delle Fondazioni ITS Academy per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore:

a) Requisiti di solidità finanziaria e organizzativa

Le Fondazioni ITS Academy devono dimostrare:

- di avere un patrimonio non inferiore a 100.000 euro.

Il patrimonio è elevato a 150.000 euro nel caso in cui la Fondazione ITS Academy attivi nel territorio di riferimento altri percorsi di formazione, nell'ambito delle attività strumentali, accessorie e connesse di cui all'articolo 3 dello schema di Statuto allegato al decreto n. 89 del 17 maggio 2023, emanato in attuazione dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 99/2022.

Nell'ipotesi in cui la Fondazione ITS Academy faccia riferimento a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il D.M. n. 203 del 20.10.2023 il patrimonio è elevato di 50.000 euro per ciascuna ulteriore area tecnologica di riferimento sino ad un valore minimo congruo di almeno 250.000 euro a prescindere dal numero di aree tecnologiche in cui opera;

- di disporre di un sistema di contabilità separata per centri di costo che consenta di individuare il valore dei ricavi e delle spese riferito alle attività e ai servizi gestiti con risorse pubbliche;
- il possesso, tramite evidenze documentali, da parte dei soggetti fondatori che partecipano alla costituzione della Fondazione ITS Academy di:
 - una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita attraverso la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo, o a progetti di elevata qualità nell'area tecnologica di riferimento della Fondazione ITS Academy;
 - una rete di relazioni stabili con imprese e/o sistemi/organizzazioni di imprese in ambito regionale/interregionale, funzionali a garantire una ricaduta in termini di occupabilità dei giovani e risposta ai fabbisogni delle imprese.

Al fine della dimostrazione dei suddetti requisiti, deve essere allegata alla richiesta la documentazione seguente:

- statuto, bilancio approvato e certificato della Fondazione ITS Academy;
- piano dei conti della Fondazione ITS Academy, unitamente alla stampa del conto economico di un corso concluso se presente, o simulato in assenza di attività pregressa;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da evidenze documentali, in merito all'esperienza nel campo dell'innovazione nell'area tecnologica di riferimento e sulla rete di relazioni stabili con imprese e/o sistemi/organizzazioni di imprese in ambito regionale/interregionale.

b) Requisiti di onorabilità e affidabilità del soggetto giuridico

Il legale rappresentante, gli amministratori e i direttori responsabili amministrativi devono dimostrare, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- a) assenza di sentenze di condanna, decreto penale di condanna o sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 codice di procedura penale divenute irrevocabili;
- b) assenza di applicazione, ancorché non definitiva, di una delle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, di una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero di una delle misure definite dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modifiche e integrazioni;
- c) assenza di provvedimenti di informazioni antimafia a carattere interdittivo, emanati dalle autorità di pubblica sicurezza.

Le Fondazioni ITS Academy devono possedere i seguenti requisiti di affidabilità, da dimostrare mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante:

- a) rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la normativa vigente;
- b) rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e di tutti gli obblighi derivanti;
- c) rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

c) Requisiti relativi alle risorse infrastrutturali, logistiche e strumentali

Le Fondazioni ITS Academy devono dimostrare:

- la disponibilità, ad uso esclusivo per almeno un triennio, di una sede principale autonoma e riconoscibile adeguata allo svolgimento di attività di formazione, servizi agli studenti (segreteria, accoglienza, orientamento, job placement), coordinamento didattico/organizzativo e gestione amministrativa, composta da almeno: un ufficio amministrativo, un ufficio per i servizi complementari (accoglienza, orientamento, job placement), un'aula didattica arredata con un numero di postazioni coerente al numero dei partecipanti alle attività formative, un laboratorio dotato di attrezzature idonee per ogni area tecnologica; se non previsto nella sede principale, il laboratorio potrà essere previsto in una sede distaccata; resta comunque fermo l'obbligo di prevedere almeno un laboratorio nella sede principale; la sede deve essere dotata di una strumentazione adeguata per una efficace comunicazione con l'utente (ivi compresa una linea telefonica dedicata), apposita segnaletica recante informazioni



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

utili alla riconoscibilità, servizi igienici adeguati.

- la disponibilità di eventuali sedi distaccate che comprendano almeno un'aula o un laboratorio dotato di attrezzature idonee all'area tecnologica di riferimento;

Ogni sede deve essere dotata di una strumentazione adeguata per una efficace comunicazione con l'utente (ivi compresa una linea telefonica dedicata), apposita segnaletica recante informazioni utili alla riconoscibilità, servizi igienici adeguati. In ogni sede deve essere garantito il rispetto delle leggi sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni) e l'abbattimento e il superamento delle barriere architettoniche, nonché il rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei locali secondo la normativa di settore vigente in materia.

Al fine della dimostrazione dei suddetti requisiti, deve essere allegata alla richiesta, per ogni sede, sia principale che distaccata, la documentazione seguente:

- titolo di godimento (titolo di proprietà, contratto di locazione, o altro titolo di godimento), in regime di continuità minima triennale, dal quale emergano le caratteristiche identificative della struttura formativa;
- certificato di agibilità o perizia tecnico-giurata attestante l'idoneità statica dei locali con l'indicazione dei criteri e delle modalità seguite, sottoscritta da un tecnico abilitato (o, per gli enti locali di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal dirigente capo dell'Ufficio Tecnico);
- planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale contenente una puntuale descrizione degli arredi, delle attrezzature, delle postazioni informatiche, la superficie netta di ciascun ambiente e la superficie netta totale e l'indicazione della destinazione dei vani;
- copia della perizia tecnica descrittiva corredata da grafico indicativo dei locali che attesta gli adempimenti relativi alla eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche (L. 118/71, L. 13/89, L. 104/92, D.M. 236/89, D. Lgs. 242/96) sottoscritta e timbrata da tecnico abilitato (o, per gli Enti locali di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, sottoscritta dal dirigente capo dell'Ufficio Tecnico);
- dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà che attesti l'assolvimento degli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed indicazione del nome del RSPP, unitamente documentazione attestante i requisiti professionali del soggetto designato come RSPP;
- eventuale nomina del medico competente oppure dichiarazione di non necessità di tale nomina;
- rilievo fotografico da cui risulti l'apposizione di opportuna segnaletica esterna stabile recante informazioni utili ai fini di una facile rintracciabilità della sede della Fondazione ITS Academy da parte dell'utenza.

d) Requisiti relativi alle risorse umane e professionali

Le Fondazioni ITS Academy devono dimostrare:

- un assetto organizzativo caratterizzato da un organigramma che evidenzi



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

l'organizzazione della gestione operativa (direzione, gestione economica-amministrativa, coordinamento didattico, coordinamento dei percorsi, orientamento e placement/progettazione) e attesti il presidio di tali processi da almeno tre risorse umane distinte, di cui una con funzione di direzione;

- la sussistenza di un rapporto di impiego o collaborazione, nelle forme consentite dalla legge, per almeno ottanta giornate lavorative in capo ad ognuna delle risorse umane a presidio dei processi di direzione, gestione economica-amministrativa, coordinamento didattico, coordinamento dei percorsi, orientamento e placement/progettazione.

Al fine della dimostrazione dei suddetti requisiti, deve essere allegata alla richiesta la documentazione seguente:

- organigramma nominativo con indicazioni di ruoli e funzioni datato e firmato dal Presidente della Fondazione ITS Academy;
- documentazione relativa al rapporto di impiego o collaborazione che lega le risorse umane all'ente e da cui si evinca l'impiego minimo di 80 giornate lavorative l'anno;
- Curriculum vitae con dichiarazione della veridicità dei dati riportati, in base al D.P.R. 445/2000, di ognuno dei soggetti posti a presidio dei processi di direzione, gestione economica-amministrativa, coordinamento didattico, coordinamento dei percorsi, orientamento e placement/progettazione dai quali si evinca il rispetto dei requisiti minimi di cui all'Allegato A, punto d) del decreto n. 191 del 04/10/2023 emanato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Deliberazione della Giunta regionale del 22 gennaio 2024, n. 38

Piano straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle Politiche Attive del Lavoro – Aggiornamento del Piano Regionale di Potenziamento dei Centri per l'Impiego in attuazione del PNRR, Missione 5, Componente 1, Investimento 1.1

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. Di approvare l'aggiornamento del "Piano Regionale di Potenziamento dei Centri per l'Impiego in attuazione del PNRR, Missione 5, Componente 1, Investimento 1.1", nella formulazione di cui all'"Allegato A" al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale, comprensivo degli allegati: B – Elenco spese sostenute; C – Elenco spese personale; D – Modello Rendicontazione attività con istruzioni per la compilazione; E – Tabella delle attività programmate;
2. Di adottare lo schema di Accordo (allegato F) ai sensi dell'art.5, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 per la Realizzazione dell'Investimento 1.1 "Piano Potenziamento CPI" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) da sottoscrivere tra Unità di Missione PNRR, la Direzione Generale delle Politiche Attive del lavoro e la Regione Marche;
3. Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Politiche sociali, lavoro, istruzione e formazione alla firma dell'accordo di cui al punto 2 che precede, autorizzandolo, altresì, ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni non sostanziali e che non alterino la natura dell'Accordo in parola;
4. La copertura finanziaria, intesa come disponibilità della spesa conseguente al presente provvedimento per l'importo di € 3.250.401,28 (Fondi PNRR - Potenziamento dei Centri Per l'Impiego, Intervento 1.1, Missione M5, Componente C1, Tipologia "Investimento" - DD MLPS prot 118 del 06/07/2023), è assicurata dalle risorse presenti sul capitolo 2150120023, Bilancio regionale 2024/2026, Annualità 2024

Le risorse riservate agli interventi di cui alla presente delibera risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo previste dall'atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e/o SIOPE.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:

www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 22 gennaio 2024, n. 39

Approvazione schema di convenzione tra la Regione Marche e la Società Telematic Applications for Synergic Knowledge S.R.L (Task) per la promozione e la distribuzione dell'utilizzo del Cloud Service Provider (CSP) qualificato regionale

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- Di approvare, lo schema di convenzione, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, tra la Regione Marche e la Società Telematic Applications for Synergic Knowledge S.R.L (Task) per la promozione e la distribuzione dell'utilizzo del Cloud Service Provider (CSP) qualificato regionale;
- Di incaricare il Dirigente del Settore Transizione Digitale ed Informatica, della firma dell'accordo di cui al precedente punto, adottando lo schema allegato e autorizzandolo, altresì, ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie ai fini della stipula.

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:

www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 22 gennaio 2024, n. 45

Corte di Appello di Ancona – Atto di citazione in riassunzione acquisito al prot. n. 1357841 del Registro Unico della Giunta Regionale in data 6/11/2023 - Costituzione in giudizio - Affidamento incarico Avv.to Sara Api

Deliberazione della Giunta regionale del 22 gennaio 2024, n. 46

Tar Marche. Ricorso acquisito al n. 0029351 del Registro Unico della Giunta Regionale in data 09/01/2024. Costituzione in giudizio. Affidamento incarico Avv. Antonella Rota.

Deliberazione della Giunta regionale del 22 gennaio 2024, n. 47

Consiglio di Stato. - Ricorso notificato in data 27/11/2023 iscritto al n. 1440696 in data 27/11/2023 del Registro Unico della Giunta Regionale. RG n. 9567/2023. Costituzione in giudizio. Affidamento incarico Avv.to Gabriella De Berardinis.

Deliberazione della Giunta regionale del 22 gennaio 2024, n. 48

TAR Marche. Ricorso acquisito al n. 0052100 del Registro unico della Giunta regionale in data 15/01/2024 in materia di revoca dell'aggiudicazione di procedura telematica aperta. Costituzione in giudizio. Affidamento incarico di rappresentare e difendere la Regione Marche all'Avv. Laura Simoncini.

Deliberazione della Giunta regionale del 22 gennaio 2024, n. 49

Tribunale civile di Ancona. Ricorso acquisito al n. 1525326 del Registro Unico della Giunta Regionale in data 19/12/2023. Costituzione in giudizio. Affidamento incarico Avv. Lucilla Di Ianni.

Deliberazione della Giunta regionale del 22 gennaio 2024, n. 50

Corte di Appello di Ancona – Atto di citazione in riassunzione acquisito al prot. n. 1376860 del Registro Unico della Giunta Regionale in data 9/11/2023 - Costituzione in giudizio - Affidamento incarico Avv.to Sara Api

Deliberazione della Giunta regionale del 22 gennaio 2024, n. 51

Corte d'Appello di Ancona – Sezione lavoro. Ricorso in appello avverso la sentenza n. 318/2023 in materia di risarcimento danni per causa di servizio – Gestione Liquidatoria ex U.S.L. di Jesi. Affidamento incarico di rappresentare e difendere la Regione Marche all'Avv. Laura Simoncini.

AVVISO

I testi delle delibere sono consultabili
nel sito: www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 22 gennaio 2024, n. 53

Approvazione di uno schema di Accordo tra l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e la Regione Marche per l'istituzione dell'indirizzo "Liceo del made in Italy", ai sensi della Legge del 27 dicembre 2023, n. 206 ed integrazione dell'Offerta formativa per l'a.s 2024/2025 di cui alla DGR n.1/2024.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di integrare l'Offerta formativa per l'anno scolastico 2024/2025, di cui alla DGR n.1/2024, come da allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare lo schema di accordo, di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, tra l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e la Regione Marche, per l'attivazione dell'indirizzo "Liceo del made in Italy" a partire dall'anno scolastico 2023/24, ai sensi della Legge del 27 dicembre 2023, n. 206;
- di autorizzare il Dirigente del Settore Istruzione, Innovazione sociale e Sport, a sottoscrivere l'allegato Accordo e ad apportare allo stesso, modifiche di carattere non sostanziale eventualmente necessarie.

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 22 gennaio 2024, n. 54

Modifica dell'Offerta formativa per l'a.s 2024/2025 di cui all'allegato B) della DGR N.1/2024 e s.m.i.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di modificare l'Offerta formativa per l'anno scolastico 2024/2025, di cui all'allegato B) della DGR n.1/2024, come da allegato alla presente per formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:

www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 22 gennaio 2024, n. 55

Art. 25 della Legge regionale n. 36 del 16 dicembre 2005. Nomina Responsabile del presidio provinciale di Macerata dell'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica delle Marche (ERAP Marche)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di attribuire le funzioni del Responsabile del presidio provinciale di Macerata dell'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica delle Marche (ERAP Marche) al Segretario dell'ERAP Marche, ing. Franco Ferri, a far data dal 1 febbraio 2024;
- di dare mandato al Segretario generale della Giunta regionale di avviare, successivamente con proprio atto, la procedura di interpello per la nomina del Responsabile del presidio provinciale di Macerata;
- di comunicare il presente atto al Consiglio di amministrazione dell'ERAP Marche per i dovuti adempimenti.

Gli annunci da pubblicare devono pervenire entro le ore 16,00 del giovedì precedente la data di pubblicazione.

Dovranno essere inviati:

- *per e-mail al seguente indirizzo*
ufficio.bollettino@regione.marche.it

referenti Ufficio Pubblicazione BUR:

Avv. Carmen Ciarrocchi

Maurizio Vecchio

Tiziana Capotondi

- *per pec al seguente indirizzo:*
regione.marche.protocollogiunta@emarche.it

Editore:
REGIONE MARCHE
AUT. TRIBUNALE ANCONA
N. 23/1971
Direttore responsabile:
Dott. FRANCESCO MARIA
NOCELLI.

GLI ENTI LOCALI E TERRITORIALI DEVONO INSERIRE I PROPRI ANNUNCI NEL SITO:

<http://bur.regione.marche.it>

Il Bollettino è consultabile su Internet al seguente indirizzo:
<http://www.regione.marche.it/bur>

Stampa: EDIPRESS sas
ARIANO IRPINO (AV)